

LIV.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Presentazione dei progetti di legge: Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato: Condono delle pene pecuniarie e sovratasse per contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse di registro, di successione e di manomorta, e alle leggi sulle imposta di ricchezza mobile e sui fabbricati: Autorizzazione ad alcuni comuni ad eccedere la sovrimposta ai tributi diretti nel triennio 1884-86; e di tre distinti progetti di legge relativi ad approvazione di maggiori spese e diminuzioni di stanziamenti per eguali somme su capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri, delle poste e dei telegrafi, della marina e dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892 e 1893: e di altro disegno di legge per autorizzazione di trasporti di residui tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93 — Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti sulle pensioni civili e militari — Approvazione dell'articolo 2 e seguenti fino all'articolo 6 inclusivo, dei quali è composto il titolo I — Dichiarazione del senatore Perazzi presidente della Commissione permanente di finanze che ritira l'ordine del giorno da essa proposta, ed osservazioni relative del senatore Finali e del ministro del Tesoro — Approvazione degli articoli dal 7 al 17 inclusivo, e di un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione permanente di finanze, compresi nel titolo II, dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Ricotti relatore, Cavallini, e Costa relatore — Proposta del ministro del Tesoro di sospendere la discussione di tutti gli articoli compresi nel titolo III, da 18 a 43 inclusivo, consentita — Approvazione di un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, e dell'articolo 44 e seguenti fino al 50 del titolo IV — Osservazioni del senatore Ottolenghi sull'art. 51, cui rispondono il senatore Costa relatore ed il ministro del Tesoro — Approvazione dell'articolo 51 e successivi fino al 60, ultimo del progetto, meno gli articoli 55 e 59 che restano sospesi — Approvazione di un ordine del giorno proposto dai senatori Brioschi, Boccardo, Taverna e Cambray-Digny, in conseguenza del quale rimarebbero soppressi gli articoli dal 18 al 43 del titolo III rimasto sospeso — Reiezione dei detti singoli articoli del titolo III posti successivamente ai voti — Proposta del senatore Perazzi di riunire in un solo da intitolarsi titolo II, i due titoli II e IV, approvata dopo osservazioni del ministro del Tesoro e dei senatori Finali e Calenda V. — Approvazione degli articoli 55 e 59 stati sospesi, dell'articolo 60 ultimo del progetto di legge e delle conclusioni dei senatori Ricotti e Costa intorno a petizioni riguardanti il progetto di legge — Comunicazione di una domanda d'interpellanza del senatore Camporeale al presidente del Consiglio ministro dell'interno sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè discusso per articoli: Provvedimenti sulle pensioni civili e militari, e proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri delle finanze e del Tesoro. Intervengono in seguito gli altri ministri, meno il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

GAGLIARDO *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, anche in nome del ministro di grazia e giustizia, un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Affrancamento di canoni, censi ed altre annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma ».

Ho anche l'onore di presentare il disegno parimente approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Condonazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, di successione e di manomorta, e alle leggi sulle imposte dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Autorizzazione ad alcuni comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86 ».

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i quattro seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti per lire 237,000, sullo stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93:

Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 808,500 e diminuzioni di stanziamenti per ugual somma su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1892-93 ».

Approvazione di maggiori assegnazioni per 591,700 lire, ed altrettante diminuzioni nella spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-03.

Autorizzazione di trasporti di residui tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione di un progetto di legge per « Facoltà a vari comuni di eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884-85-86 ».

Questo disegno di legge sarà trasmesso all'esame della Commissione speciale.

Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di un progetto di legge per « Condonazione delle pene pecuniarie e delle sovrattasse per contravvenzione alle leggi di registro, manomorta, ecc. ».

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli uffici per l'esame.

Do pure atto al signor ministro delle finanze della presentazione da esso fatta in nome anche del ministro guardasigilli, di un disegno di legge per « Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato ».

Questo disegno di legge sarà pure trasmesso agli uffici.

Do pure atto al ministro del Tesoro della presentazione dei quattro disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti per lire 237,000 sul vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1892-93.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti per lire 808,500.

Maggiori assegnazioni ed altrettante diminuzioni per L. 591,700 ».

Autorizzazione di trasporti di residui in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIU. NO. 1893.

Questi quattro disegni di legge saranno trasmessi, per ragioni di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti sulle pensioni civili e militari ». (N. 96).

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, come il Senato rammenta, fu approvato l'articolo primo del progetto in discussione.

Do lettura dell'articolo secondo:

Art. 2.

La somma annualmente anticipata al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti pel pagamento delle pensioni di cui all'articolo 1, sarà iscritta nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata; e la spesa per le pensioni stesse sarà iscritta, fino alla completa sua estinzione, in un capitolo separato della spesa effettiva del bilancio del Tesoro.

Anche a questo articolo era contrapposto un emendamento; ma dopo la votazione di ieri questo emendamento cadde.

Non essendovi nessuna proposta e nessuno chiedendo la parola...

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Qui è detto « delle pensioni di cui all'articolo 1 »: bisogna dire « di cui all'articolo secondo ».

PRESIDENTE. Abbia pazienza, quanto alla numerazione verrà coordinata dopo.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Sta bene. Ella ha ragione.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sarà pagata alla Cassa dei depositi e prestiti e iscritta nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, per 30 esercizi consecutivi, cominciando dal 1892-93, una annualità di lire quarantun milioni e cinquecentomila.

Questa annualità sarà pagata in rate mensili anticipate nette da ogni tassa.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Come ho già avuto l'onore di annunciare al Senato, allorquando avevo proposta la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 1°, una conseguenza logica deve essere quella del cambiamento di questa cifra, che deve essere in oggi ridotta a L. 40,986,000.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Dopo aver accettata la soppressione del comma ultimo dell'art. 2 è logico, è coerenza che si accetti anche l'emendamento della cifra proposto dall'onorevole Brioschi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Brioschi, e cioè che invece di dire L. 41,500,000 si dica L. 40,986,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi:

(Approvato).

Per conseguenza pongo ai voti l'art. 3 così emendato. Lo rileggo:

Sarà pagata alla Cassa dei depositi e prestiti e iscritta nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, per 30 esercizi consecutivi cominciando dal 1892-93, una annualità di lire quaranta milioni 986 mila.

Questa annualità sarà pagata in rate mensili anticipate nette da ogni tassa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo all'art. 4.

Art. 4.

Ad ogni decennio saranno regolate tra il Tesoro e la Cassa le differenze che risultassero nel conto delle anticipazioni e dei rimborsi.

La Commissione aveva proposto la soppressione di questo art. 4; ma la sua proposta cade essendosi approvato l'art. 1° del progetto ministeriale.

Pongo ai voti l'art. 4.

(Approvato).

Art. 5.

I collocamenti a riposo nel corrente esercizio 1892-93 dovranno limitarsi in modo, che l'ammontare complessivo delle relative pensioni non ecceda la somma di 6,700,000 per tutti i Ministeri.

(Approvato).

Art. 6.

La rendita consolidata 5 per cento di annue lire 590,095, posseduta al 30 giugno 1892 dalla Cassa dei depositi e prestiti, pel servizio delle pensioni provenienti dalla Cassa militare, sarà trasferita al Tesoro dello Stato, con godimento dal 1° luglio 1892. La somma di L. 590,095 sarà iscritta in bilancio fra le entrate effettive.

PRESIDENTE. Quest'articolo cade di per sé, in conseguenza dell'approvazione della soppressione dell'ultimo paragrafo dell'art. 1; però essendo stato votato dall'altro ramo del Parlamento, conviene che sia cancellato con una votazione espressa dal Senato. Perciò io pongo ai voti l'art. 6 che si tratta di cancellare.

Chi approva l'articolo 6 è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

PRESIDENTE. Come il Senato rammenta per sua deliberazione, a proposta della Commissione permanente di finanze, fu ieri rimandata dopo questo titolo I, la votazione, dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione stessa e che rileggo:

« Il Senato invita il Ministero a presentare nel corso della prossima Sessione parlamentare i provvedimenti che ravviserà necessari per assicurare in modo permanente l'equilibrio fra le entrate e le spese dello Stato ».

Senatore PERAZZI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. L'ordine del giorno proposto dalla Commissione era il complemento del pensiero che informò le modificazioni da essa introdotte nel titolo I.

Non avendo il Senato aderito al concetto della Commissione, quell'ordine del giorno ha perduto la ragione di essere. La Commissione perciò lo ritira.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. La Commissione permanente di finanze ritira l'ordine del giorno; ma non credo che questo voglia significare che essa rinunci al concetto che il Governo debba studiare e proporre i provvedimenti necessari per raggiungere nel più breve termine possibile, ed assicurare l'equilibrio fra l'entrata e la spesa dello Stato.

Tale deve essere il proposito del Ministero; e non può venirmi in mente il dubbio, che a questo proposito non si unisca unanime il voto del Senato.

Tuttavia mi pare, che si debba eliminare perfino l'apparenza, che potesse la cosa avere agli occhi di taluno; cioè che la rinuncia per parte della Commissione di finanze al suo ordine del giorno, significhi rinuncia ad un proposito e ad un fine che deve essere voluto da tutti; e dal quale, nel corso della discussione, il Ministero non mi pare che dissentisse, cioè il pareggio del bilancio.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. In coerenza alle dichiarazioni che il Ministero ha fatto e delle quali l'ordine del giorno, che verrebbe proposto dal senatore Finali, prende atto, e dato il commento da lui fatto, il Governo non ha alcuna difficoltà di accettare il suo concetto.

Senatore FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Io veramente, onorevole ministro, non avevo fatto alcuna proposta, parendomi inutile o pericolosa in un caso, come è questo, che il voto deve essere unanime.

Ho creduto opportuna una semplice osservazione, sembrandomi che questa bastasse ad evitare ogni apparenza, che da alcuna parte si rinunciassero al voto e al proposito di fare gli studi e le proposte di provvedimenti, che conducano al più presto possibile il nostro bilancio all'equilibrio dell'entrata colla spesa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Ministro del Tesoro.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Io ho creduto che l'onorevole Finali volesse tradurre il suo concetto in un ordine del giorno che mi affrettavo ad accettare.

Una volta che quest'ordine del giorno non c'è, il Governo non può non accettare il con-

cetto che è nell'animo di tutti, di volere l'equilibrio tra l'entrata e la spesa dello Stato.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'ordine del giorno della Commissione, procederemo al titolo successivo ed all'articolo 7.

Ne do lettura :

TITOLO II.

Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulle pensioni per gl'impiegati civili e per i militari ancora in servizio.

Art. 7.

I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, tanto su domanda che di autorità, in ciascun esercizio ed in ciascun semestre di esso, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni calcolate per un'intera annualità, non oltrepassi la somma che, divisa in due assegni semestrali, sarà appositamente attribuita ad ogni Ministero, nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del Ministero del Tesoro.

Le economie risultanti alla fine del primo semestre, saranno portate in aumento del fondo attribuito a ciascun Ministero pel semestre successivo dello stesso esercizio.

Nel computo degli assegni semestrali avranno la precedenza le pensioni dovute alle vedove e agli orfani degl'impiegati civili e dei militari, poi verranno le pensioni per coloro che saranno collocati a riposo per loro domanda, indi quelle dei collocati a riposo di diritto ma per invito, infine le pensioni dovute per collocamenti a riposo d'autorità.

In ogni caso i collocamenti a riposo di autorità non potranno in ciascun esercizio superare la cifra appositamente fissata per ogni Ministero nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del Ministero del Tesoro.

Nessun decreto di collocamento a riposo o in posizione di servizio ausiliario potrà essere registrato dalla Corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun Ministero per ogni esercizio finanziario.

A questo articolo settimo la Commissione permanente di finanze propone il seguente emendamento.

I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione, sia d'autorità, sia per domanda dell'impiegato determinata da invito d'ufficio, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni, calcolate per un'intera annualità, non oltrepassi la somma che sarà appositamente attribuita ad ogni Ministero, nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del Ministero del Tesoro.

Nessun decreto di collocamento a riposo, o in posizione di servizio ausiliario, e di dispensa dal servizio, per le cause sopra indicate, potrà essere registrato dalla Corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun Ministero per l'esercizio finanziario durante il quale fu emanato.

Il signor ministro del Tesoro ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Come dichiarai nella discussione generale, ripeto che accetto l'emendamento proposto dalla Commissione permanente di finanze all'articolo settimo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Sia nel progetto ministeriale, che in quello della nostra Commissione permanente di finanze si parla degli impiegati collocati a riposo, su domanda dell'impiegato o per autorità; ma nulla si dice di quelli che hanno diritto al collocamento a riposo, diritto che potrebbero esperire anche avanti i tribunali ordinari, come per restringermi agl'impiegati civili, quelli che hanno 40 anni di servizio, o 65 di età con 25 anni di servizio.

Trattandosi di diritto assoluto, niuno potrebbe non riconoscere che essi devono essere anteposti a tutti gli altri collocati a riposo per autorità; od in seguito a loro domanda; ma di essi non si fa menzione nel progetto del Governo, e quello della Commissione permanente di finanze pare a me che tolga di mezzo il dubbio, mentre se non si possono sempre far leggi corrette, è pur debito nostro redigerle in maniera che riescano le meno imperfette, anche nei dettagli sui punti i più essenziali.

Ed egli è perciò, che a me pare che gioverebbe aggiungere, che la disposizione di questo articolo è applicabile, soprattutto agli im-

piegati collocati a riposo per prescrizione di legge, come appunto propone la Commissione nel successivo art. 8, rispetto agli impiegati militari, che io poi proporrò, estendiate anche ai civili.

Attenderò dal signor ministro e dalla Commissione una risposta a queste mie poche osservazioni.

Senatore RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI, *relatore*. La difficoltà sollevata dall'onor. senatore Cavallini, credo dipenda da una non precisa interpretazione di questa legge.

Questa non è una legge completamente nuova, ma introduce soltanto modificazioni alla legge esistente. Quindi dove tace vuol dire che si applica la legge preesistente e in conseguenza tutte le disposizioni che riguardano i diritti riservati dalla legge del 1864 agli impiegati civili e militari sono conservati.

Nel caso concreto non si parlò delle giubilazioni di diritto, perchè per esse non si voleva modificare lo stato di cose ora vigente, ed invece si volle restringere la facoltà del Governo nell'imporre giubilazioni d'autorità od in seguito a domanda dell'impiegato provocata da invito d'ufficio.

Adunque i collocamenti a riposo, che dipendono dalla volontà del Ministero, furono limitati prescrivendo delle cautele speciali proposte dallo stesso ministro appunto per raggiungere un grande scopo, che è quello di diminuire il carico annuo delle nuove giubilazioni che in questi due ultimi anni superò i 6 milioni.

Il pensiero del Governo, approvato dalla Commissione sarebbe di restringere le nuove pensioni in modo da non superare i cinque milioni annui. E questo si ottiene appunto limitando la facoltà attuale del Ministero nella concessione delle giubilazioni d'autorità o in seguito ad invito d'ufficio. In quanto alle giubilazioni di diritto degli impiegati col progetto della Commissione, si mantiene lo *statu quo*.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Sta benissimo, che continueranno ad avere vigore tutte le disposizioni delle leggi attuali, che non siano derogate da quella, che stiamo discutendo, e che perciò

nulla verrà nè tolto, nè scemato al diritto al collocamento a riposo e conseguente pensione agli impiegati che lo avessero acquistato, poichè in questa parte si lascia sussistere la legge, che oggi impera.

Ma altro è il diritto alla pensione, ed altro l'esplicazione e l'applicazione di questo diritto; sarebbe illusorio il diritto se non si potesse applicarlo. Ora, se la somma inscritta ogni anno nei singoli bilanci bastasse appena al pagamento delle pensioni degli impiegati collocati nell'anno stesso a riposo, o in posizione ausiliaria, o dispensati dal servizio, e nulla si avesse disponibile per coloro che vi hanno un diritto incontrovertibile e preferibile agli altri, certo la legge sarebbe monca ed imperfetta.

Che se, nello stanziare ogni anno nei bilanci delle diverse Amministrazioni centrali le somme occorrenti a far fronte alle pensioni degli impiegati di tutte le categorie collocati a riposo, si terrà specialmente conto di quella sulla quale ho richiamata l'attenzione del Senato, e che a ciò basti la locuzione del controprogetto della Commissione permanente di finanze, io ne sarò tranquillato, perchè avrò raggiunto lo scopo mio, e mi asterrò dal fare un'aggiunta all'articolo 4, aggiunta, che proporrò invece alla prima parte del susseguente articolo.

Senatore RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI, *relatore*. Le difficoltà che solleva l'onor. Cavallini esistevano nel progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma vengono tolte completamente con le modificazioni introdottevi dalla Commissione ed accettate dal ministro.

Infatti nel progetto primitivo il fondo da inscrivere in bilancio doveva bastare a tutte le giubilazioni, e quindi se si presentava veramente il caso che un impiegato a metà o a fin d'anno domandasse di essere collocato in giubilazione per diritto di legge, per mancanza di fondi il Ministero avrebbe dovuto sospendere l'esplicazione di tale diritto.

Questa cautela fu riserbata solo ai casi di giubilazioni di autorità o per invito del Ministero.

Certo potrà accadere che nel bilancio preventivo si scriva per i probabili giubilati di diritto, una somma inferiore al vero bisogno;

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

ma in questo caso il Ministero ha due mezzi legali per provvedere, aumentando cioè la somma preventiva in occasione dell'assestamento del bilancio, o col fondo di riserva; quindi il Ministero ha mezzi sufficienti per provvedere in ogni caso ai fondi necessari per dar corso a tutte le domande di riposo presentate da impiegati che ne abbiano acquistato il diritto, le quali sono del resto le meno numerose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Ministro del Tesoro.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ricotti, nulla avrei da dire, ma per rendere ancor più chiara la cosa, dirò all'onorevole Cavallini che con questo articolo, come è stato proposto dalla Commissione, e da me accettato, non si può verificare assolutamente il suo inconveniente, e che non si fa altro che riprodurre lo stato attuale, perchè, attualmente, che cosa si fa? Indipendentemente da questa legge, iscriviamo nel capitolo delle pensioni una somma preventivata su certi criteri dalle diverse amministrazioni dello Stato; poi nella legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, si mette una somma massima per i collocamenti a riposo d'autorità, ai quali ora si aggiungerebbero quei di semi-autorità, cioè di domanda fatta, ma per invito di ufficio.

Dunque lo stato attuale di cose continua per effetto di questa legge, ed ho per ciò accettata la proposta della Commissione perchè mi pareva che potesse, quella del Ministero, dar luogo ad inconvenienti che è meglio evitare, e che sono appunto quelli deplorati dall'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 7 come è proposto dalla Commissione permanente di finanze e che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi:

(Approvato).

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità saranno d'ora in poi liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sarà inoltre aggiunto l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti.

PRESIDENTE. La Commissione permanente di finanze propone il seguente emendamento al primo paragrafo:

« Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità, saranno liquidati, ecc. ».

Il secondo paragrafo lo propone identico a quello del Ministero.

Poi al terzo paragrafo propone la seguente sostituzione:

« Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità o per prescrizione di legge, saranno, ecc. ».

Poi il quarto paragrafo lo propone identico a quello del Ministero.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. La Commissione propone due lievi modificazioni alla sua primitiva proposta. Nel primo paragrafo del progetto della Commissione si dice:

« Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili che cessino dal servizio sia in seguito a loro domanda che di autorità, ecc. ». A questo punto propongo di aggiungere: « o per prescrizione di legge », e ciò al fine di togliere ogni dubbio, che nei diversi modi di collocamento a riposo considerati in questo paragrafo sono anche compresi quelli derivanti dal limite d'età stabilito per legge,

quale sarebbe per i magistrati il limite di 75 anni.

Nel terzo paragrafo si dice: « Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità o per prescrizione di legge ». A questo punto la Commissione propone di aggiungervi: « o per domanda determinata da invito d'ufficio ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Fui prevenuto, poichè il relatore stesso ha proposto l'aggiunta che io avrei chiesta, epperò rinuncio alla parola.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Accetto i due emendamenti ed il sub-emendamento.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti il primo sotto emendamento al primo paragrafo proposto dalla Commissione permanente di finanze e accettato dal Ministero; cioè che là ove è detto « sia in seguito a loro domanda, che di autorità » si aggiunga « o per prescrizione di legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento al primo paragrafo.

(Approvato).

Pongo ai voti il secondo paragrafo che è identico a quello del Ministero e che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il sotto-emendamento al terzo paragrafo e cioè di aggiungere dopo le parole « o per prescrizione di legge », le altre « o per domanda determinata da invito di ufficio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il paragrafo terzo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il paragrafo quarto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 8 così concepito :

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agl'impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità, o per prescrizione di legge, saranno liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità, o per prescrizione di legge, o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sarà inoltre aggiunto l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attività avesse conseguito, per il servizio precedentemente prestato, l'indennità di cui alla legge 14 aprile 1864, n. 1731, potrà riunire i due periodi di servizio, rifondendo però l'indennità già riscossa o in una sol volta o anche a rate, ma in questo caso dovrà pagare gl'interessi durante mora per ciascuna rata. In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore.

La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di essere ricollocato a riposo, saranno detratte dalla nuova indennità o pensione liquidata a suo favore.

(Approvato).

Art. 10.

I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione legislativa o di convenzione, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto avranno quelli che dal servizio degli indicati enti o corpi morali passano a quello dello Stato per gli stessi motivi, purchè il servizio non governativo da essi già prestato fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

La pensione in ambo i casi sarà liquidata in base alla legge sulle pensioni civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

La ritenuta su tali pensioni a beneficio del Tesoro sarà fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. La Commissione propone due emendamenti a questo articolo. Uno, che il primo paragrafo si cominci con queste parole: « I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione legislativa passeranno », ecc., sopprimendo cioè le parole « o di convenzione », il resto come era proposto.

L'altro emendamento consiste nel cominciare al 2° paragrafo con queste parole.

« Uguale diritto avranno quelli che, dal servizio degli indicati enti e corpi morali, passano a quello dello Stato per disposizioni di legge, purchè », ecc., il resto identico.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI, *relatore*. Per mantenere la stessa dizione, a me pare si dovrebbero sostituire anche nel primo paragrafo le parole: « per disposizione di legge » invece delle parole: « per effetto di disposizione legislativa ».

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il sotto-emendamento del senatore Ricotti al primo paragrafo cioè di sostituire alle parole « per effetto di disposizione legislativa » contenute nell'emendamento della Commissione, le parole: « per disposizione di legge ».

Chi approva questo sotto-emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sostituzione al principio del primo paragrafo dell'emendamento della Commissione che già ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo paragrafo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto al secondo paragrafo dalla Commissione permanente di finanze.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo paragrafo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il terzo, quarto e quinto paragrafo nel testo che già ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'art. 10 così emendato:

I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione di legge passeranno dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto avranno quelli che, dal servizio degli indicati enti o corpi morali, passano a quello dello Stato, per effetto di disposizione di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, fosse produttivo di pensioni in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

La pensione in ambo i casi sarà liquidata in base alla legge sulle pensioni civili, e l'importo

di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

La ritenuta su tali pensioni a beneficio del Tesoro sarà fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 11:

Art. 11.

Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata od alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di città e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.

La misura della pensione rimane regolata dalle rispettive leggi speciali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 12:

Art. 12.

I militari di truppa dell'esercito e della marina, per far valere i diritti a pensione per anzianità di servizio, dovranno aver compiuti quarantadue anni di età.

Tale disposizione non è per altro applicabile ai militari di truppa i quali, all'atto della promulgazione della presente legge, abbiano perfetto il diritto al conseguimento della pensione di riposo secondo la legge vigente.

PRESIDENTE. A quest'articolo è proposto un emendamento di forma, cioè che invece di dire: « abbiano perfetto il diritto al conseguimento della pensione di riposo secondo la legge vigente » si dica: « abbiano conseguito il diritto alla pensione ».

Lo pongo ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 12 così emendato:

I militari di truppa dell'esercito e della marina, per far valere i diritti a pensione per anzianità di servizio, dovranno avere compiuti quarantadue anni di età.

Tale disposizione non è per altro applicabile ai militari di truppa i quali, all'atto della promulgazione della presente legge, abbiano conseguito il diritto alla pensione di riposo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'articolo 13.

Art. 13.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario dal giorno in cui avrà vigore la presente legge, non sarà computato agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato.

Il tempo però di servizio effettivo, prestato in caso di temporanea chiamata, sia in tempo di pace che di guerra, è computato per intero come per gli ufficiali in attività di servizio.

A questo articolo 13, la Commissione propone il seguente emendamento:

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato non può essere superiore ad otto anni, ed è calcolato per la metà.

Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sarà computato per intero, purchè abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

Senatore RIGOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore RIGOTTI. A questa proposta della Commissione che l'onorevole ministro ha detto di poter accettare, la Commissione propone una nuova aggiunta.

Gli ufficiali che vanno in posizione ausiliaria liquidano due volte la pensione; la liquidano quando vanno in posizione ausiliaria e quando cessano da tale posizione per passare a riposo.

Ma con la legge nuova si stabilisce che la liquidazione anche per i militari, come per i civili, si fa sullo stipendio medio dell'ultimo

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

quinquennio, mentre colle leggi vigenti si operava sullo stipendio medio dell'ultimo triennio.

Vi sono molti ufficiali in posizione ausiliaria che hanno già liquidata una prima pensione sull'ultimo triennio, e se non facciamo una riserva quando dovranno liquidare la pensione definitiva di riposo gli sarebbe loro applicato lo stipendio medio dell'ultimo quinquennio, la qual cosa potrebbe aver per conseguenza di assegnar loro una pensione definitiva di riposo inferiore a quella che percepirono durante la posizione ausiliaria.

Per ovviare a questa irregolarità propongo la seguente aggiunta all'articolo 13:

« Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sarà eguale allo stipendio medio che servì di base alla liquidazione in occasione del passaggio dal servizio attivo al servizio ausiliario, tranne i casi che per espressa disposizione di legge, compete all'ufficiale una liquidazione sopra uno stipendio superiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Ministro del Tesoro.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Riconosco fondate le ragioni esposte dal senatore Ricotti, perciò il suo emendamento mi sembra giustissimo e lo raccomando al Senato.

PRESIDENTE. All'emendamento della Commissione permanente di finanze, la Commissione stessa propone si aggiunga ciò che segue:

« Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sarà eguale allo stipendio medio che servì di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge compete all'ufficiale la liquidazione sopra lo stipendio superiore ».

Il signor ministro del Tesoro accetta e il primo emendamento e questa aggiunta?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongò ai voti quest'aggiunta all'art. 13, che è in discussione, e che il signor Ministro accetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 13 così emendato :

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato non può essere superiore ad otto anni, ed è calcolato per la metà.

Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sarà computato per intero, purchè abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sarà eguale allo stipendio medio che servì di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge compete all'ufficiale la liquidazione sopra lo stipendio superiore.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che, dall'aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa o di disponibilità per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti per collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dalle vigenti leggi.

A questo articolo la Commissione permanente di finanze propone il seguente emendamento:

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che, dall'aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti per collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dalle vigenti leggi.

L'onor. senatore Ricotti ha nulla a dire?

Senatore RICOTTI, *relatore*. Niente.

PRESIDENTE. Signor ministro accetta?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento della Commissione permanente di finanze all'art. 14 accettato dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato):

Art. 15.

Il tempo trascorso in congedo illimitato dai militari della regia marina non sarà valutato agli effetti della pensione. È fatta però eccezione per coloro i quali, alla pubblicazione della legge 21 maggio 1885, n. 3122, avessero già avuto diritto alla giubilazione, e, per costoro, ne sarà tenuto conto nei modi e nella misura di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1850, n. 1049.

(Approvato).

Art. 16.

Gli impiegati civili e i militari i quali all'atto in cui andrà in vigore la presente legge si troveranno nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorità o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva alla promulgazione della presente legge, conserveranno la facoltà di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorità durante i due anni e mezzo dopo la promulgazione della presente legge, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado e stipendio che hanno alla data della presente legge.

Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi ed i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio

uguali a quelli che avevano alla promulgazione della presente legge.

Pei capitani dell'esercito, pei tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, che al 1° luglio 1883 si trovassero nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, la pensione da liquidarsi non potrà mai essere minore di quella a cui avrebbero avuto diritto se avessero cessato dal servizio anteriormente all'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. La Commissione permanente di finanze propone si sopprima l'ultimo paragrafo dell'articolo.

Senatore RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI, *relatore*. Questo ultimo capoverso era opportunamente iscritto nel primo progetto ministeriale, nel quale si supponeva sarebbe stato tolto ai capitani dell'esercito e tenenti di vascello la facoltà di liquidare la pensione sullo stipendio effettivo aumentato di un sessennio.

Ma, siccome tale facoltà fu ristabilita in modo esplicito nel progetto votato dalla Camera, così cessa il motivo di mantenere l'ultimo capoverso dell'articolo in discussione.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Questo capoverso è perfettamente un pleonasma, tanto più che all'altro ramo del Parlamento, tanto io che il collega ministro della guerra dichiarammo che non fu mai nostra intenzione di togliere quel vantaggio ai capitani dell'esercito ed ai tenenti di vascello, ecc., appunto per le ragioni dette dall'onorevole Ricotti.

Questa non è una legge organica di carattere radicale; lascia tutto quello che non modifica; quindi accetto volentieri la soppressione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione di finanze propone la soppressione dell'ultimo paragrafo, soppressione che il signor ministro accetta.

Lo pongo ai voti: chi approva l'ultimo paragrafo dell'art. 16 è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

Vi è un piccolo emendamento di forma da fare in questo articolo al paragrafo quinto, che diviene ultimo; invece di dire « una pensione minore a quella »; si potrebbe dire « minore di quella ecc. »; è un errore di stampa, non credo quindi sia necessario porre ai voti la rettifica.

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16:

Gli impiegati civili e militari i quali all'atto in cui andrà in vigore la presente legge si troveranno nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorità o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva alla promulgazione della presente legge, conserveranno la facoltà di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorità durante i due anni e mezzo dopo la promulgazione della presente legge, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado e stipendio che hanno alla data della presente legge.

Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quello che avevano alla promulgazione della presente legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

Per i funzionari coloniali e gli impiegati civili dello Stato non dipendenti dai Ministeri

della guerra e marina, l'applicazione ai singoli casi del primo comma dell'articolo 2 della legge 1° luglio 1890 n. 7004, sarà fatta previo parere del Consiglio superiore di sanità; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermità da essi contratte per causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

La misura della pensione di cui nel terzo comma del predetto articolo 2 della legge 1° luglio 1890, n. 7004 sarà determinata tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive leggi sulle pensioni, salvo le modificazioni portate dalla presente legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora verrebbe un articolo aggiuntivo, che prenderà poi il numero nella classificazione definitiva, proposto dalla Commissione permanente di finanze; lo leggo:

L'impiegato civile o militare che abbia assunto l'ufficio di ministro segretario di Stato o di sottosegretario di Stato con stipendio o indennità superiori allo stipendio precedentemente goduto, non può computare agli effetti della pensione questo aumento d'indennità o di stipendio.

PRESIDENTE. Veramente non è che una trasposizione di articolo; lo accetta l'onorevole ministro del Tesoro?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Lo accetto, perchè non è che l'art. 54 del progetto di legge della Camera dei deputati, e già accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il titolo III.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Farei una proposta al Senato, che mi pare accettabile. Cioè dopo il titolo II passare alla discussione del titolo IV, il quale contiene delle disposizioni che sono comuni al titolo II ed al titolo III, ma nella maggior parte sono più proprie del titolo II che del titolo III.

Ora ci troviamo in materia degli impiegati in servizio e pregherei il Senato di passare alla discussione del titolo IV, salvo poi di passare alla discussione del titolo III. E se occorrerà, richiameremo in questo titolo III le disposizioni approvate al titolo IV. Mi pare che per comodità di discussione sia preferibile il metodo da me proposto.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Parmi che vi sia qualche difficoltà a discutere il titolo quarto prima che sia discusso il terzo.

Nel titolo quarto vi sono alcune disposizioni che suppongono la esistenza della Cassa di previdenza. Ora se noi avessimo votato queste disposizioni e non votassimo poi l'istituzione della Cassa ci troveremmo di aver votato qualche cosa di imperfetto e di contraddittorio. Per cui mi pare che l'ordine del progetto, quale fu presentato, sia più logico di quello sul quale ci si vorrebbe ora invitare a discutere.

Prego quindi l'onor. ministro di voler riflettere prima di insistere nella sua proposta, a meno che non consenta che addirittura si tolga o si sospenda nella discussione del titolo quarto tutto ciò che si riferisce alla Cassa di previdenza di cui è parola nel titolo terzo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io non ho preso parte a questa discussione, lieto che fosse condotta innanzi dai veterani del Senato; però desidero di provocare amichevolmente e non politicamente, il mio amico, onor. Grimaldi a dire nettamente la sua opinione...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pierantoni...

Senatore PIERANTONI. Mi lasci parlare, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Pierantoni, permetta a me di dirigere la discussione. Le darò poi, se occorre, la parola.

Ora è proposta dall'onor. ministro una inversione, bisogna che decidiamo su di essa. Le darò poi la parola quando si sarà deciso se si dovrà discutere prima il titolo quarto od il titolo terzo.

Senatore PIERANTONI (*interrompendo vivamente*). Ma lei sa quello che io volevo dire?

PRESIDENTE (*con forza*). Io so questo: che ora vi è una mozione sola ed è quella fatta dal signor ministro.

Se vuole, le do la parola su di essa...

Senatore PIERANTONI. Ma io non sono affatto uscito dall'argomento...

PRESIDENTE... Sì, ella voleva provocare dall'onor. ministro delle spiegazioni...

Senatore PIERANTONI... Che ne sa lei? (*Rumori*).

PRESIDENTE. Lo so io.

Senatore PIERANTONI. Ma che maniera è questa di dirigere... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Io domando a lei, che maniera è la sua di interrompere in questo modo la parola al presidente (*Bene*).

Senatore PIERANTONI. Gli oratori non s'interrompono che per richiamarli all'ordine (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE (*con forza*). Il presidente ha il dovere di contenere la discussione nei suoi limiti, ed io non accetto punto questi suoi richiami...

Senatore PIERANTONI... Lei non li accetti, ma io glieli ho fatti... (*Rumori, agitazione vivissima*).

PRESIDENTE. Ma che maniera è questa?

Del resto, onor. Pierantoni, fra lei e me deve essere giudice il Senato; l'unico rimedio è un appello al Senato sul modo col quale l'onorevole Pierantoni si è diportato verso il presidente (*Approvazioni*).

Senatore PIERANTONI. Ebbene, allora rinuncio alla parola e me ne vado (*Esce dall'aula*).

(*Agitazione, rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Capirete benissimo, onorevoli signori senatori, che il vostro presidente non potrebbe rimanere un solo momento a questo posto se non sia la sua autorità in tutti i modi riconosciuta senza contestazione (*Bene! Approvazioni*).

Scusino, onorevoli senatori, ma loro debbono ben capire che non è per me; la mia persona la lascio in disparte, ma è per la dignità del

posto che ho l'onore di occupare e del Senato che rappresento! (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Il plauso del Senato, e di cui lo ringrazio, mi è testimone della sua approvazione. Io non desidero altro a questo posto se non di potermi mantenere sempre degno dell'approvazione di questa Assemblea.

Nuovamente ringrazio il Senato di questa sua manifestazione di stima per me, e posso assicurarlo che è stata una delle più belle soddisfazioni della mia vita politica, lunga oramai di trent'anni (*Applausi generali vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Il signor ministro mantiene la sua proposta?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Io ho fatto quella proposta unicamente per facilitare la discussione e non per sottrarmi certamente al dovere, quando viene prima o poi il titolo terzo, di esprimere nettamente il pensiero del Governo ed i miei intendimenti su qualunque proposizione che venisse fatta dagli onorevoli senatori.

L'onorevole senatore Costa osserva giustamente che nel titolo quarto vi è qualche cosa che si riferisce anche alla Cassa di previdenza; ma quando ho fatto la mia proposta ho guardato i diversi articoli del titolo quarto, ed egli me ne può far fede, sono due o tre solamente in cui si parla della Cassa di previdenza. Quindi la mia proposta non darebbe affatto luogo ad inconvenienti, quando da questi tre articoli si togliesse la frase: *Cassa di previdenza*, della quale parleremo poi nel titolo terzo.

Ecco in che senso ho fatto la mia proposta, e la raccomando al Senato nel senso che l'ho fatta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. A nome della Commissione permanente di finanze, mi felicito di aver provocato le dichiarazioni dell'onorevole signor ministro; giacchè resta inteso che pur procedendo alla discussione del titolo quarto, rimarranno sospesi tutti quegli articoli nei quali si presuppone la istituzione della Cassa di previdenza, che saranno posti in deliberazione dopo che sarà discusso il titolo terzo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dal signor ministro, cioè che il Senato invece del titolo III passi a discutere il titolo IV, con

la intelligenza che da questo titolo IV si stralcieranno tutte le disposizioni riferentesi alla cassa di previdenza.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora al titolo IV.

TITOLO IV.

Disposizioni generali per le pensioni degli impiegati civili e militari attualmente in servizio e di nuova nomina.

Senatore COSTA. Cominciamo dal riservare la rubrica di questo.

PRESIDENTE. Passeremo dunque ad un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione di finanza.

Art.

Per conseguire la pensione o l'indennità è necessario il decreto di collocamento a riposo.

Tiene luogo del decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa dal servizio, o il decreto di destituzione o altro provvedimento col quale sia ordinata la cessazione dal servizio, che non importi privazione del diritto a pensione a norma di legge, ovvero una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o all'indennità.

Il signor ministro accetta quest'aggiunta?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 44.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna alle pene dell'ergastolo o dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, od a quelle della reclusione per un tempo maggiore di tre anni, e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione e concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando, nel decreto di destituzione, proferito nei termini dell'art. 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a pensione.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso a) del presente articolo.

PRESIDENTE. La Commissione accettando quest'articolo propone il seguente emendamento al paragrafo a:

a) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

Domando al signor ministro se accetta l'emendamento.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione al paragrafo a dell'art. 44.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero art. 44 così emendato:

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione e concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando, nel decreto di destituzione, proferito a termini dell'art. 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a pensione.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani

che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso a) del presente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 45:

Art. 45.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di qualsiasi pena temporanea che non importi perdita del diritto di pensione.

Il godimento della pensione già conseguita rimane sospeso durante il tempo dell'espiazione della pena, dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, reclusione, detenzione, reclusione e carcere militare, quando le stesse, pur non portando seco la perdita della pensione liquidata, eccedano la durata di sei mesi.

A questo articolo la Commissione propone il seguente emendamento:

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti sono soggetti alla ritenzione della metà. Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenzione è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai figli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

PRESIDENTE. Ella signor ministro del Tesoro accetta l'emendamento?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento all'art. 44, proposto dalla Commissione e accettato dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 46:

Art. 46.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e l'esercizio di questo diritto, nonché il godimento della pensione o dell'assegno che siano stati perduti o sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli precedenti, potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione di chi fu condannato ad una delle pene di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 20; quando con le stesse norme dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864 sia revocata la destituzione di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 20; o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'articolo 21. Il ripristino comincerà nel primo caso dalla data del decreto di riabilitazione, e nel secondo e terzo caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello dell'espiazione della pena.

(Approvato).

Art. 47.

Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione già conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito sarà liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la concessione o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 48.

Gli impiegati civili revocati dalle loro funzioni, avranno diritto soltanto ai tre quarti dell'assegnamento che loro potrebbe spettare ove fossero collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto agli impiegati, aventi diritto a pensione, destituiti senza l'esplicita perdita del diritto stesso; nonché ai graduati e comuni delle guardie di finanza, delle guardie di città, ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

All'ufficiale destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, spetta l'assegno accordato all'ufficiale rimosso.

A questo articolo 48 la Commissione permanente di finanze propone il seguente emendamento:

Gli impiegati civili destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennità o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza, ecc. il resto come nel progetto ministeriale.

Il terzo paragrafo lo propone identico.

Chiedo al signor ministro se accetta questo emendamento.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione permanente di finanze all'art. 48, nel testo che ho letto.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 48 così emendato:

Gli impiegati civili destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennità o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza, delle guardie di città, ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

All'ufficiale destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, spetta l'assegno accordato all'ufficiale rimosso.

(Approvato).

Art. 49.

La vedova dell'impiegato civile o del militare contro la quale non sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità, se il marito o padre muore in attività di servizio dopo un numero di anni di servizio su-

periore a 10 ed inferiore a 25, o ad una pensione, se il numero degli anni di servizio del marito pensionato od in attività, è stato, od è eguale o superiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del marito, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

Eguali diritti spetteranno agli orfani minorenni dell'impiegato civile o del militare, contro la vedova del quale sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per colpa di essa.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Però quella che resti vedova anche del secondo marito, potrà ottenere la pensione spettante per la secondo vedovanza, sebbene il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della morte del secondo marito, purchè non vi siano figli minorenni delle prime nozze i quali godano pensione.

In ogni caso la pensione per la seconda vedovanza non potrà mai soperare il montare di quella perduta col passaggio a seconde nozze.

PRESIDENTE. La Commissione permanente di finanze propone a questo articolo due emendamenti. Il primo paragrafo vorrebbe cominciasse con queste parole:

La vedova dell'impiegato civile o del militare, contro la quale non sia stata pronunciata e diventa irrevocabile sentenza, ecc., *il resto identico*.

Al penultimo paragrafo contrappone quest'altro:

Però quella che resti vedova anche del secondo marito, eserciti il diritto alla pensione che le possa spettare per effetto del secondo matrimonio, purchè questo sia stato contratto almeno due anni prima della morte del secondo marito ovvero vi sia prole, benchè postuma, del matrimonio più recente.

Infine propone che si sopprima l'ultimo paragrafo.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Anche nel secondo comma di questo articolo 49 ministeriale si è adoperata la frase: « sentenza passata in giudicato »; anche qui dovette esser sostituita dalla frase: « sentenza divenuta irrevocabile ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo emendamento?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Accetto l'emendamento e la soppressione: anzi avrei voluto fare io stesso quella surrogazione di frase per mettere in armonia un comma con l'altro dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento che ho letto al primo paragrafo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il primo paragrafo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'emendamento di forma al secondo paragrafo di cui parlò il senatore Costa, che cioè invece di dire *passata in giudicato*, si dica: *divenuta irrevocabile*.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi:

(Approvato).

Chi approva il secondo paragrafo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il terzo paragrafo.

(Approvato).

Pongo ai voti l'emendamento al quarto paragrafo che ho letto, proposto dalla Commissione ed accettato dal signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'ultimo paragrafo che il signor ministro e la Commissione propongono sia soppresso.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 49 così concepito:

La vedova dell'impiegato civile o del militare contro la quale non sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità,

se il marito o padre muore in attività di servizio dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, o ad una pensione, se il numero degli anni di servizio del marito pensionato od in attività, è stato, od è eguale o superiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del marito, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

Eguali diritti spetteranno agli orfani minorenni dell'impiegato civile o del militare, contro la vedova del quale sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per colpa di essa.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Però quella che resti vedova anche del secondo marito, esercita il diritto alla pensione che le possa spettare per effetto del secondo matrimonio, purchè questo sia stato contratto almeno due anni prima della morte del secondo marito ovvero vi sia prole, benchè postuma, del matrimonio più recente.

(Approvato).

Art. 50.

Perdono la pensione gli orfani che raggiungono la maggiore età, e le orfane anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Signori senatori! Io mi rendo ragione che gli orfani perdano la pensione quando raggiungano la loro maggiore età, ma non so rendermi capace che si debba privare le orfane dalla pensione loro dovuta durante la minore età quando contraggono matrimonio. Io credo che motivi di *alta moralità*, di giustizia e di umanità debbano invece suggerire al legislatore di incoraggiare anzichè combattere il matrimonio che siano per contrarre.

Col privare queste orfane del mezzo forse unico in molti casi di contrarre il matrimonio, noi veniamo ad irrogare loro una pena per un fatto sempre lodevole e ci scostiamo appunto da quei principî di pubblica moralità che vanno

sempre rispettati e formano una delle più solide basi della vita sociale.

Infatti cosa volete che lasci il povero impiegato in retaggio ai suoi figli se non che la virtù dell'esempio e dell'abnegazione?

Se voi negate all'orfana quella pensione che molte volte costituisce il solo mezzo di sfamarsi, pel solo fatto di passare al matrimonio, non la esponete evidentemente ai più minacciosi pericoli? Se invece riconosciamo in essa il diritto alla pensione le viene aperta la via per aspirare ad un onesto collocamento.

Un esempio chiarirà meglio la cosa. Supponiamo che un povero impiegato lasci dopo di sè orfane dai 16 ai 17 anni, non è egli vero che se la legge riconosce in esse sempre il diritto di fruire fino alla maggiore età della pensione paterna, viene a procurare loro un doppio vantaggio materiale e morale? Esse vengono a conseguire il primo col finire della quota di pensione loro dovuta ed ottengono parimente il secondo mediante la continuazione del prestigio morale già annesso al padre loro mentre viveva e questi due vantaggi uniti insieme non solo agevolano ma creano loro il mezzo di potersi sottrarre ad uno stato d'incertezza sempre pericolosa.

La pensione continuata all'orfana malgrado il matrimonio cui addivenga e sino, ben inteso, alla sua maggiore età, le dà una specie di lustro perchè richiama la memoria del padre e rende più probabile di trovare chi aspiri a farla compagna della vita.

L'articolo in discussione, come trovasi concepito otterrà pochi vantaggi al pubblico erario in confronto dei danni morali cui la classe già abbastanza sventurata dei pubblici funzionari sarà esposta.

Io non insisto ulteriormente sopra una verità che io reputo basti accennare perchè venga giustamente apprezzata da questo autorevole Consesso.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Il nostro collega Ottolenghi propone di conservare fino alla maggiore età il diritto alla pensione per le orfane minorenni, ancorchè passate a matrimonio. È una proposta la quale si spiega quando si pensa che parte da quell'insigne filantropo che è il nostro collega Ottolenghi; ma che non potrebbe

essere accolta perchè contraddetta innanzi tutto da una ragione storica e finanziaria che vi si oppone; perchè è contraddetta poi da ragioni giuridiche e da ragioni economiche di non lieve momento.

La ragione storica finanziaria è evidente.

Nci facciamo una legge diretta a limitare la spesa delle pensioni a carico dello Stato, e purtroppo a limitarle forse più di quello che la umanità, non dirò la giustizia, potrebbe consigliare.

Ora il diritto esistente è precisamente, quale è sancito in questo articolo; non sarebbe quindi il caso di introdurre in una legge di restrizione una modificazione che in alcuni casi potrebbe anche risolversi in un aumento nella spesa delle pensioni. Dissi, in alcuni casi soltanto: perchè nel maggior numero la quota dovuta alla minorenni passata a nozze si concentra per diritto di accrescimento nella madre vedova e negli altri figli minorenni. La quale osservazione mi apre la via alla seconda osservazione d'ordine giuridico. E per vero. L'assegno di cui si tratta è dato alla vedova ed agli orfani come rappresentanti la famiglia dell'impiegato defunto. Ora è chiaro che quando un'orfana passa a marito cessa di far parte della primitiva famiglia e di trovare in essa i mezzi di sostentamento; entra a far parte di una nuova famiglia, ed è da questa che deve ripetere gli alimenti, chè tanto e non più rappresenta l'assegno agli orfani minorenni.

Ma vi è anche una ragione economica: il nostro collega Ottolenghi teme che con questa disposizione si creino degli ostacoli ai matrimoni delle orfane pensionate.

Allontani da sè questo timore: le pensioni che si danno agli orfani sono così piccole, che non rappresentano per certo un incentivo a rinunciare al matrimonio; e, come già dissi, nella maggior parte dei casi, l'assegno rimane per diritto di accrescimento nella primitiva famiglia. Io prego quindi il collega Ottolenghi a non insistere nella sua proposta, la quale, ripeto, può essere ispirata da un sentimento giusto di umanità, ma non ha alcun fondamento nella ragione giuridica, nè nella ragione morale.

Un'altra questione invece meriterebbe tutta la sua attenzione e cioè, se debba cessare, col cessare della minore età, l'assegno alle orfane finchè rimangono nubili, quando sieno prive di

mezzi ed incapaci di procurarsene col lavoro. Questione grave, ma che noi, corti come siamo a quattrini, dobbiamo rimandare a tempi migliori, accontentandoci di far voti che, dove non può giungere il Governo, giunga bene ordinata la previdenza, la carità pubblica.

Senatore OTTOLENGHI. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Signori senatori, sento il bisogno di ringraziare il mio onorevole contraddittore per le espressioni gentili che mi ha voluto rivolgere e che non so di meritare e ne vado debitore totalmente alla sua bontà veramente squisita.

Le ragioni da esso addotte per confutare la mia tesi se sono dotate di un certo valore, non possono nè debbono far tacere quelle di *alta moralità* cui il legislatore deve nelle sue leggi rendere sempre omaggio, e questa impone inesorabilmente che si faciliti la via del matrimonio all'orfana dell'impiegato anzi che precluderla rendergliela impossibile.

E cosa giusta ed equa che l'orfana del povero funzionario, già abbastanza sventurata per la perdita del genitore trovi peggiorata la sua condizione privandola della pensione molte volte unico paterno retaggio, e ciò pel solo motivo che tenta provvedere al suo avvenire col cercarsi un compagno della vita?

Le ragioni giuridiche invocate dal mio onorevole contraddittore non le trovo abbastanza convincenti, se voi signori senatori negate all'orfana dell'impiegato il diritto alla pensione, quando contragga il matrimonio le togliete quella sola *dote* che vale a procurarle un collocamento dignitoso. Negando la pensione le si impone un celibato forzato, la si espone a molti pericoli che basta enunciare per misurarne la grandezza e rendiamo impossibile a lei di perseverare e continuare a battere quella via dell'onore adittata dal padre suo e che ne costituisce quasi sempre la sola eredità. Cosa volete signori senatori che lasci il povero funzionario ai propri figli oltre quello di un patrimonio di nobili tradizioni? L'orfana di un pubblico impiegato se non le verrà negata la pensione malgrado venga a contrarre il matrimonio non le sarà difficile al certo di trovare chi la sposi, perchè questo piccolo patrimonio paterno potrà essere un mezzo per sopperire ai primi e momentanei bisogni. Negandolo la

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

si espone a perdere occasioni favorevoli che non sono al certo molto frequenti.

Nè mi si venga a dire che questa orfana trovi un appoggio nel marito e quindi non sia esposta a grave danno col privarla in caso di matrimonio della pensione già dovuta al padre suo, perchè costituisce questo un argomento specioso ma non solido in quanto quella pensione, già lo dissi, se le viene continuata forma quasi sempre il solo ed unico mezzo per trovare chi la sposi e senza di essa vi aspirerebbe in vano.

A favore del sistema attualmente in vigore si potranno invocare ragioni finanziarie e di utilità pubblica ma vi osterranno sempre quelle di pubblica moralità e di interesse sociale che non si calpestano mai impunemente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sig. ministro del Tesoro.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Io nulla debbo aggiungere e posso aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Costa, col quale in questo articolo abbiamo fin da principio concordato.

Anche io rendo omaggio allo spirito filantropico dell'onorevole senatore Ottolenghi, ma faccio riflettere una delle tante cose che del resto ha già detto l'onorevole Costa, che noi qui non facciamo una legislazione nuova, nel qual caso forse sarebbe necessario, e potrebbe esser necessario di discutere la tesi sotto tutti gli aspetti.

Qui, come ha detto il senatore Costa, si conferma un principio di giurisprudenza e di legislazione attuale che non vale la pena di mutare, perchè poi non si danno tutti quegli inconvenienti ai quali ha alluso l'onorevole senatore Ottolenghi.

Quindi lo pregherei di desistere dalla sua proposta di sopprimere questo secondo comma.

PRESIDENTE. Signor senatore Ottolenghi insiste?

Senatore OTTOLENGHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, e nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 50 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 51.

La pensione della vedova e le quote degli orfani che muoiono o perdono il diritto alla

pensione, si accrescono agli altri aventi diritto.

(Approvato).

Art. 52.

La vedova avente prole maggiorenne ha diritto solamente alla indennità o alla pensione della vedova senza prole.

(Approvato).

Art. 53.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la indennità o la pensione fra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 54, come il Senato rammenta, fu già da esso approvato e trasportato in altra parte.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione dell'art. 55.

Art. 55.

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè le indennità, nè gli arretrati di essi liquidati dalla Corte dei conti o dalla Cassa di previdenza possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Sono applicabili anche alle ritenute degli impiegati e ai loro depositi volontari nella Cassa di previdenza le disposizioni legislative sulla insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni.

Senatore PERAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PERAZZI. Lo pregherei il Senato di non deliberare su questo articolo, poichè in esso si contempla la Cassa di previdenza, e sarebbe quindi più opportuno deliberarlo dopo che si sarà votato il titolo terzo.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Concordo perfettamente coll'onorevole presidente della Commissione di finanze sulla sua proposta che io stesso ho fatto poco fa quando ho pregato il Senato e sono riuscito nell'intento di far discutere questi altri articoli di legge, dichiarando fin d'allora che di quanto riguardava la Cassa di previdenza, dovesse ritenersi sospesa la discussione.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione di finanze propone che sia sospesa la discussione dell'art. 55.

Chi approva questa sospensione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 56.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, con decreto reale da convertirsi in legge, sarà determinata l'assimilazione di essi agli impiegati di ruolo della rispettiva Amministrazione centrale, affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 57.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero; se inferiore ai sei mesi si trascura. La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

PRESIDENTE. A quest'art. 57 la Commissione di finanze propone il seguente emendamento:

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi ecc., *il resto identico*.

Pongo ai voti l'articolo così emendato:

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno in-

tiero; se uguale od inferiore ai sei mesi si trascura. La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 58.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico, intesi il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, le leggi sulle pensioni civili e militari, ed a compilare analogo regolamento per la esecuzione di detto testo unico.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

PRESIDENTE. Al primo paragrafo di questo articolo la Commissione di finanze propone il seguente emendamento:

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare, in testo unico, intesi la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, le leggi sulle pensioni civili e militari.

Il secondo paragrafo identico.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto all'art. 58.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero articolo così emendato:

La presente legge andrà in vigore il primo luglio 1893, salvo quanto è disposto in contrario nel titolo I della presente legge.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Prego il Senato di voler sospendere l'art. 59.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del ministro del Tesoro di sospendere l'art. 59.

(Approvato).

Art. 60.

Con regolamento approvato con regio decreto, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. A quest'articolo è proposto dalla Commissione di finanze il seguente emendamento, che è accettato dal signor ministro :

Con regolamenti approvati con regi decreti, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 60 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora al titolo III: rimasto sospeso.

TITOLO III.

Cassa di previdenza per gl'impiegati civili e per i militari di nuova nomina.

Art. 18.

È istituita una Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati civili ed ai militari assunti in servizio ordinario dello Stato dopo la promulgazione della presente legge.

Essa è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti sotto la sorveglianza della Commissione di vigilanza della Cassa medesima.

È stato presentato un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato, persuaso dell'opportunità e della convenienza d'istituire una Cassa di previdenza per le pensioni; considerando che apparisce desiderabile ed equo che i nuovi impiegati insieme alle ritenute loro imposte crescano l'ammontare della pensione cui potranno aspirare; ritenuto che all'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai nuovi impiegati può esser provveduto con una legge separata, invita il Ministero a presentare al Parlamento, non più tardi di novembre 1893, un nuovo progetto di legge su questa materia, e rinvia alla discussione di essa l'esame del titolo III ».

(Firmati): Brioschi, Boccardo, Taverna e Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non ci vorranno molte parole per sviluppare la proposta che i miei colleghi ed io sottoponiamo al Senato.

È noto ormai che su questo titolo III varie e diverse erano le opinioni nel seno della Commissione permanente di finanze; ma che tutti concordi eravamo sopra certi punti, e specialmente sulla necessità di rivedere le tabelle, e di rimandarle ad un altro progetto di legge. Entrando adesso nella discussione di questo titolo, noi saremmo portati a ritornare sopra a tutte le differenti opinioni relative ai diversi articoli.

Ricordo al Senato che con l'articolo 20 la maggioranza della Commissione proponeva di rimandare a un progetto di legge speciale:

a) Le ritenute sugli stipendi e sugli altri proventi valutabili per la pensione;

b) I contributi straordinari da versarsi dagli impiegati in occasione della prima nomina e degli aumenti di stipendio;

c) Il concorso dello Stato da versarsi annualmente nella Cassa delle pensioni;

d) Le tabelle calcolate per mezzo di tavole, ecc.

Ora nel concetto della minoranza sarebbe stato forse possibile arrivare a rimandare meno cose, ma qualche cosa bisognava rimandare. Avevamo sempre davanti a noi la grave difficoltà che, stabilendo adesso le ritenute, gl'impiegati nuovi sottoposti a queste ritenute non avrebbero saputo quale sarebbe stata un giorno la loro pensione.

Davanti a tutte queste difficoltà è venuto a noi il pensiero di proporre addirittura al Senato di rinviare tutto il titolo ad un nuovo progetto di legge; così gli studî si potranno fare molto meglio, e le proposte definitive essere più concrete: così le tre cose da determinarsi, cioè le ritenute, il sussidio dello Stato e le pensioni verranno simultaneamente davanti al Senato.

Un punto poi essenziale, secondo noi, è che per arrivare ad un calcolo giusto e definitivo è necessario aver le tavole delle eliminazioni degl'impiegati.

Queste mancano adesso in gran parte, mentre in due o tre mesi tutte le amministrazioni le possono dare; di maniera che noi riteniamo che a novembre il Ministero sarà in grado di presentare questa parte della legge perfetta e

completa, e tale da esser sottoposta alle vostre deliberazioni.

Dopo queste considerazioni, io oso sperare che l'onor. ministro delle finanze e l'on. presidente del Consiglio non verranno opporsi a questa proposta la quale non ha altro effetto che di perfezionare questa legge e di metterla in applicazione la più perfetta possibile.

Dopo queste parole, io non tratterò maggiormente il Senato, e aspetterò con impazienza le decisioni degli onorevoli ministri.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. I quattro onorevoli senatori che fanno parte della Commissione permanente di finanze, e ne costituiscono la minoranza, si fanno autori di una proposta colla quale il titolo III verrebbe stralciato da questa discussione e rimandato a migliori studi.

Non esito a dire che l'accetto e debbo fare un po' di forza a me stesso perchè questa accettazione importa la digestione di un discorso che io avevo preparato in risposta alle osservazioni fatte dall'onor. Cremona, sia nella sua relazione scritta, sia nella discussione orale che è seguita in Senato in questi giorni. Non mi dissimulo che parrà ad alcuni, che sia stato dal Ministero abbandonato il concetto di questa riforma. Ma poichè nell'ordine del giorno dell'onor. Digny, ed è questo che me lo rende accettabile, è stato stabilito un termine preciso, entro il quale il Governo deve ripresentare le sue proposte, e questo suo ordine del giorno include l'appoggio in massima del Senato a questa istituzione, io l'accolgo volentieri.

Certo il Ministero quando è chiamato a novelli studi i quali possano aggiungere nuovi lumi, non può e non deve dire di no; consento quindi alla proposta dell'onor. Digny.

Senatore NEGRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore NEGRI. L'inaspettata, almeno per me, dichiarazione dell'onor. ministro del Tesoro mi riempie di soddisfazione e anche mi riempie di un profondo stupore. Mi riempie di soddisfazione perchè, essendomi persuaso, per le ragioni dette e udite, che la Cassa di previdenza come era stata immaginata non poteva reggersi in piedi, io non posso che essere altamente soddisfatto nel vederla abbandonata. Ma mi riempie

anche di grande stupore, perchè io faccio a me stesso due domande: La prima - come io posso spiegarmi la condotta del Ministero, come posso formarmene un concetto ed una ragione? Eppoi mi domando: Ma a che si riduce questa legge che voi mi fate votare? Quando è tolta la parte sostanziale, la parte che veramente importa, a che si riduce questa legge, che cosa votiamo? Votiamo una larva senza sostanza, una creatura che è del tutto inorganica.

Se noi guardiamo le fasi di questa questione, noi troviamo prima di tutto che il Governo aveva presentata una nuova legge organica sulle pensioni, la quale era interamente basata sopra il concetto della istituzione di una Cassa di previdenza. Era questa la pietra angolare del nuovo edificio, la parte nuova, la parte veramente sostanziale, e quella che doveva arginare nel futuro il fiume delle pensioni che minacciava di allagare il bilancio dello Stato.

Senonchè questa istituzione pare fosse messa insieme con troppa fretta; cosicchè i calcoli su cui era costruita vennero trovati inesatti, e noi dobbiamo credere che ciò sia vero perchè mi pare che tutta intera la Commissione concorde in questo avviso. Da qui la proposta che essa fece al Senato di approvare, per ora, uno schema teorico di Cassa di previdenza, rimandando ad altra epoca le determinazioni numeriche.

Ora, pochi giorni sono, il Ministero, per bocca dell'onor. ministro Grimaldi, dichiarava in Senato che il Governo non poteva abbandonare la Cassa di previdenza come l'aveva immaginata, e manteneva la determinazione dei contributi sia degli impiegati, sia anche dello Stato; solo acconsentiva a sollevare la misura del contributo dello Stato, mi pare, dal cinque al sette per cento; ed acconsentiva anche a portare ad altro tempo la pubblicazione delle tabelle.

Allora si sono alzati i senatori Cremona e Ricotti, i quali, con una luminosa evidenza, hanno dimostrato che le modificazioni accettate e proposte dal Governo non riuscivano a rimediare in modo sostanziale i difetti della legge proposta, da cui sarebbero venute funeste conseguenze per gli impiegati che si trovano negli infimi gradi della gerarchia, e soprattutto della gerarchia militare.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

E considerava anche che il pubblicare questa legge con gli oneri conseguenti senza rendere contemporanea la pubblicazione delle tabelle pareva fosse una cosa non perfettamente ragionevole e che poteva parere anche, fino ad un certo punto, ingiusta.

Il ministro allora, davanti a questa osservazione così grave, ha creduto di non rispondere nulla e quindi pareva mantenesse le dichiarazioni fatte il giorno prima, cioè, la sua intenzione di conservare la Cassa di previdenza come egli l'aveva immaginata.

Ma notate, o signori, che in quel momento non era ancora votato il titolo primo che era il titolo che portava il prestito.

E forse il ministro credette conveniente di non dare, abbandonando la Cassa di previdenza, un nuovo argomento a coloro i quali avevano sostenuto che la legge delle pensioni non era in fondo che un mantello il quale copriva un prestito non era in fondo che una edera, la quale copriva lo stecco finanziario.

Ma oggi il titolo primo è votato, e il prestito è assicurato.

Ed oggi il Ministero ci fa una terza dichiarazione con la quale accettando l'ordine del giorno proposto da alcuni membri della Commissione, per ora (e già nelle cose di questo mondo il per ora molte volte vuol dire per sempre), finisce per ora a buttare a mare il titolo terzo e la Cassa di previdenza.

Ed in tal modo a me pare che egli venga a dare piena ragione a tutti gli argomenti che gli erano stati opposti. Ma viene a dare questa ragione in un momento in cui il darla non gli è di nessun pericolo.

Ora ciò dimostra una grande abilità parlamentare, e dimostra anche un'ammirabile agilità di movimenti. Io, questa agilità, non mi sento capace di imitarla - e domando anche all'onorevole ministro del Tesoro se egli non creda che questa agilità possa a taluno parere sinonimo di incoerenza, di contraddizione.

Ma io dico anche: a che cosa riducete questa legge che voi ci fate votare? Ma se voi rinunciate a questa parte veramente sostanziale, vale la pena allora di presentarci, di farci votare una legge che è diventata così monca, una legge la quale certamente non può pretendere di essere quell'*instauratio ab imis fundamentis*

del servizio delle pensioni che voi avete annunciato.

Ma, allora, tanto varrebbe e sarebbe forse miglior partito, più corretto, più spiccio, il rinunciare a tutto, tenendo solo quello che veramente importa, ed è il titolo primo, il titolo del prestito.

Io non so cosa il Ministero vorrà fare; certo io non faccio nessuna proposta; ed il Ministero farà quello che a lui parrà conveniente.

Ma io ci tengo a dichiarare pubblicamente che, come non avrei votato una legge, la quale fosse basata sopra calcoli inesatti, così non posso votare una legge la quale è diventata miseramente storpia.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. L'onorevole senatore Negri, da quel valente artista che è, si è fisso un quadro davanti a sè.

Ieri io, rispondendo ad alcune cifre esposte al Senato dall'onorevole senatore Ricotti e dicendo che quelle cifre erano un po' fuori di posto, inquantochè per la maggior parte sarebbero state conseguenza di un titolo III che non esiste più, ho anche aggiunto che rispetto alle sovvenzioni io faceva due osservazioni: 1° rispetto alle ritenute che non le credeva le più opportune; 2° rispetto alle sovvenzioni governative che sebbene il signor ministro del Tesoro avesse riconosciuto che il 5 per cento proposto era troppo piccolo, e che forse dovrebbe portarsi al 7, ho detto anche che è una questione costituzionale che non valeva la pena, e questo l'ho detto prima di quel voto di cui parlava l'onorevole Negri.

Poi ha parlato il presidente del Consiglio, e questi nelle sue prime parole ha accettato questo programma.

Tutto questo per dire che il ritiro è conseguenza delle parole dette ieri dal presidente del Consiglio.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Parlo come membro della maggioranza della Commissione, e specialmente come relatore del titolo terzo.

Considerando il titolo terzo isolatamente, cioè la istituzione della Cassa pensioni, noi non possiamo non associarci alla proposta fatta dal senatore Cambray-Digny, ossia all'ordine del

giorno proposto da lui e da altri tre senatori, ed accettato dal ministro.

Da noi appunto sono partite quelle censure, quelle osservazioni che hanno dimostrato la insostenibilità delle proposte ministeriali.

In questa critica non eravamo semplicemente una maggioranza, siccome ha ricordato il mio amico onorevole Brioschi; tutti i membri della Commissione permanente di finanze furono concordi nel riconoscere i difetti di quelle proposte.

Certamente vi erano differenze di opinione circa il tempo ritenuto necessario per correggere tutti quei difetti e per elaborare nuove proposte.

Ma tutti si era d'accordo nel riconoscere che le tabelle erano inesatte, e che i contributi non potevano accettarsi così come erano stati proposti.

Nella Commissione, in seguito a questo concorde riconoscimento, vi sono stati anche alcuni membri, io tra essi, i quali avevano suggerito puramente e semplicemente il rigetto del titolo terzo.

Ma la maggioranza della Commissione, alla quale mi sono subito associato, ha stimato più conveniente entrare nell'esame dei singoli articoli del titolo terzo, per vedere quali fra le disposizioni secondarie potessero essere accettate. Così ne è venuto fuori quello schema, sul quale ho avuto l'onore di riferire.

Nella mia relazione non ho tralasciato di accennare a quel concetto che mi era sembrato il più logico, il rigetto puro e semplice del titolo terzo.

Quindi, se si viene ora a proporre il rinvio completo del titolo terzo, noi certamente non abbiamo alcuna ragione per opporci, salvo a fare delle riserve circa il tempo nel quale si spera di poter preparare il nuovo disegno di legge. Ma questa è una questione d'opinione personale, e non è affatto il caso d'insistere.

Però mi sarà lecito, credo di interpretare in questo il pensiero dei miei colleghi, mi sarà lecito di fare un'osservazione circa l'adesione del Ministero all'ordine del giorno presentato dal senatore Cambrey-Digny.

Il signor ministro del Tesoro, anche dopo aver conosciuto tutte le obiezioni da noi fatte alla proposta della Cassa di previdenza, aveva dichiarato di insistere sul titolo terzo, acconsentendo al rinvio delle tabelle di liquidazione

e offrendo di elevare al 7 per cento il concorso dello Stato.

È bensì vero che il senatore Brioschi dichiarò ieri che a suo avviso era da rinviarsi tutto, ossia anche la misura dei contributi, ma da me e dai miei colleghi non fu udita, da parte del Ministero, alcuna dichiarazione che la proposta Brioschi fosse accettata. Cosicché la precedente dichiarazione del ministro del Tesoro che si voleva mantenere la proposta della Cassa di previdenza, rinunciando soltanto alle tabelle di liquidazione, e portando al 7 per cento il concorso governativo dichiarazione che ieri fu fatta servire di piattaforma alla votazione del Senato, ora che il Ministero ha raggiunto il suo scopo, vien ritirata!

Nella domanda dei 176 milioni la Cassa di previdenza entrava per 37; volendo rinunciare alla istituzione della Cassa di previdenza, si sarebbero dovuti togliere questi 37 milioni.

Il Governo ha invece mantenuto sino a tutto ieri la sua domanda integrale; ciò che doveva implicare il mantenimento della proposta della Cassa di previdenza.

Io non aggiungo altro; questa semplice osservazione basta a mettere in evidenza che vi è contraddizione fra le dichiarazioni del Governo fatte ieri prima del voto e quelle d'oggi.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCARDO. Uno dei sottoscrittori dell'ordine del giorno letto or ora al Senato, credo mi sarà concesso di presentare alcune considerazioni in risposta a quelle fatte dal senatore Negri, e da ultimo ripetute dall'onor. senatore Cremona.

L'onor. senatore Negri, sempre valente oratore e per giunta abilissimo schermitore, si è posto innanzi un avversario foggato a bella posta da lui e l'ha così con facile vittoria combattuto.

Egli ha immaginato un supposto abbandono della Cassa di previdenza; e su questo concetto ha elaborato tutto il suo discorso.

Ora, onor. senatore Negri, non è punto vero, ella così ossequente della realtà delle cose, non dubito vorrà riconoscerlo, non è punto vero il presupposto dal quale ella è partito. Davanti alla Commissione permanente di finanze (e in questo fortunatamente fu unanime) si presentavano due differenti sistemi. Dato che i calcoli

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893.

sui quali era elaborato il progetto governativo non reggevano, la Commissione permanente di finanze poteva o adottare il concetto ora accennato dal senatore Cremona, quello di respingere il titolo III, oppure studiare il modo di attuare questa magnifica, questa stupenda istituzione di una Cassa di previdenza sopra basi più solide, meglio congegnate di quelle che le stavano dinanzi.

Il primo sistema, come disse l'onor. senatore Cremona, fu tosto abbandonato: restava dunque il secondo. Ma ognuno comprende che alla Commissione permanente di finanze e a chiunque altri sarebbe mancato il modo, in queste angustie di tempo, di improvvisare ora un nuovo sistema sul quale impiantare l'istituzione di una Cassa di previdenza.

Venne allora alla mente di noi quattro della minoranza di presentare quell'ordine del giorno di cui il nostro illustre presidente ha testè dato lettura.

È un abbandono questo?

Ma, diciamo la verità, quando si rimanda a così breve termine come quello che ci separa dal mese di novembre, la presentazione di un progetto di legge che risolva questo grande, questo importante e nobilissimo problema, davvero non si potrà dire che si tradisca e si abbandoni il concetto al quale si è ispirato il progetto di legge.

Il progetto di legge vuole, in materia di pensioni, creare, organizzare un nuovo sistema, più dell'attuale conforme ai veri e saldi principi di buona amministrazione del danaro pubblico.

Ebbene, che mai propone il nostro ordine del giorno?

Esso invita il Governo a presentare, nel mese di novembre, che non è poi tanto lontano, un progetto di legge completo, sul quale questo sistema possa venire attuato.

Qualcuno anzi potrebbe dire, e fu detto, che è troppo prossimo il termine.

Io non lo credo.

Alla perfetta organizzazione dell'Istituto, che tutta unanime la Commissione permanente di finanze desidera, occorrono in sostanza tre elementi, finora tutti e tre indeterminati: *ritenute* a pagarsi dagli impiegati, *concorso* dello Stato, i quali due termini sono in gran parte dipendenti l'uno dall'altro; e finalmente, terzo fat-

tore, quelle tali *tabelle*, che non possono essere saviamente e praticamente disposte, se prima non esistono quei dati sperimentali di eliminazioni, che finora ci fanno difetto; imperocchè non si può stabilire quale sarà la pensione corrispondente alla ritenuta, se non si è prima determinato quale sia il coefficiente di eliminazione degli impiegati pensionabili.

Convieni, infatti, ricordare che non è soltanto col sussidio delle tavole di mortalità che questo fine può conseguirsi; perchè gl'impiegati non cessano dal servizio soltanto per morte, ma anche, e principalmente, per le molteplici cause che fanno sì che il funzionario si ritiri dal lavoro.

Ora la formazione di buone tavole di eliminazione è cosa che in un periodo di tre o quattro mesi può perfettamente esser compiuta.

In tutte le amministrazioni dello Stato si raccolgono tutti gli elementi statistici dai quali è facilmente possibile ritrarre questo coefficiente di eliminazione per le varie categorie di impiegati civili e militari.

Il termine adunque, che da un lato, è abbastanza breve per assicurarci che non sia punto abbandonato il concetto della Cassa di previdenza, è abbastanza lungo, d'altra parte, per dar garanzia che in questo periodo di tempo il lavoro può essere perfettamente compiuto.

E qui, o signori, permettetemi un'osservazione che mi pare campeggi su tutta questa materia che da tanti giorni andiamo discutendo. È stato detto e dai banchi senatori e dal banco ministeriale, che sarebbe stato possibile il deliberare sin d'ora intorno al titolo III, statuendo soltanto sulle ritenute e sul concorso governativo, e lasciando *in fieri*, l'incognita racchiusa nel terzo fattore, l'incognita delle pensioni.

Orsì io non ho mai creduto che ciò fosse possibile; perchè bisogna ben tenere a mente che il titolo III riguarda tutti gli impiegati futuri, tutti i giovani i quali cominciano la carriera dei pubblici servizi.

È d'uopo che lo Stato procacci con tutti i mezzi che sono in suo potere, di attrarre in questo arduo tramite dei pubblici uffici il buono e il meglio della gioventù studiosa.

Fa d'uopo che egli non si accontenti di ricevere solo al proprio servizio coloro che sono disperati di far altrimenti prospera ed onorata carriera. Non dimentichiamo, signori, che noi

viviamo in un'epoca in cui ben altro molto e meglio si può fare che servire lo Stato; viviamo in un'epoca nella quale, le industrie, il commercio, le libere professioni offrono, sotto il punto di vista (che ha sempre la sua importanza quaggiù), sotto il punto di vista pecuniario, orizzonti certo non inferiori, nè meno allettivi di quello che affacciasi a chi si appresta a servire nella pubblica amministrazione.

In questa concorrenza di tante differenti carriere alle quali i giovani possono adire, fa d'uopo che lo Stato procuri con tutti gli onesti artifici che sono in poter suo, di non rimanere al disotto, fa mestieri ch'esso inviti a sè le forze migliori e più energiche e più oneste della gioventù studiosa e colta.

Ora ditemi, o signori, sarebbe egli sperabile ottenere questo risultato, se il legislatore pubblicasse una legge che tutto non dicesse ai novelli impiegati circa la loro sorte futura, ma che si tenesse paga ad annunziare loro la ritenuta, cioè il sacrificio, la parte negativa, lasciando in un prudente, anzi in un imprudentissimo silenzio la parte positiva, il compenso del sacrificio, che è la pensione a cui questi giovani, che un dì saranno vecchi, possono aspirare?

Io non lo posso ammettere; io sono profondamente convinto, che per raggiungere lo scopo, che è quello di rialzare ogni giorno più il livello morale della gioventù che entra al servizio dello Stato, convenga, anzi sia assolutamente necessario, che questa legge si presenti completa; e completa non è se accanto al sacrificio che si domanda ai giovani impiegati, accanto alle ritenute non si definisca chiaramente, precisamente la speranza sulla quale potranno fare sicuro assegnamento.

Ora, dopo ciò, e se per conseguire questo intento si chiede un periodo di tre o quattro mesi, potrà alcuno affermare con verità che il concetto della istituzione di una Cassa di previdenza è abbandonato?

In verità, o signori, con tutta l'ammirazione che m'ispira l'arte oratoria del mio egregio collega senatore Negri, parè a me ch'egli abbia voluto foggarsi un diavolo dipinto che, nonostante l'inesauribile sua eloquenza, non fa paura a nessuno.

Io ho creduto mio dovere aggiungere queste poche spiegazioni per dichiarare che, se ho

apposto il mio nome a quell'ordine del giorno, si fu perchè ho la profonda convinzione che il Governo possa e debba a breve termine presentare un buon progetto di legge sulla Cassa di previdenza.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Rinuncio alla parola perchè le cose dette dall'onorevole Boccardo è inutile che io le ripeta al Senato.

Senatore NEGRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore NEGRI. Non dubiti il Senato che io abbia a stancarlo con molte parole.

Prima di tutto sono lieto che il senatore Cremona abbia constatato anche lui che l'abbandono della Cassa di previdenza è una cosa che data da quest'oggi...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non c'è abbandono.

Senatore NEGRI... Sì, c'è abbandono, dal momento che voi rinunciate a fare della Cassa di previdenza una parte integrante della legge che votiamo.

I senatori Brioschi e Boccardo mi hanno risposto come se io combattessi l'ordine del giorno proposto da loro insieme ai colleghi Cambray-Digny e Taverna.

Tutt'altro. Io, quell'ordine del giorno, lo approvo con tutto il cuore, perchè sono convinto dell'utilità della istituzione di questa Cassa di previdenza, e sono tanto più convinto quando la vedo sostenuta da colleghi così insigni in quest'ordine di studi.

Dunque, l'ordine del giorno, intendiamoci bene, l'ordine del giorno da essi presentato, io lo voto con tutto il cuore. Ma dico anche che non posso oggi approvare una legge sulle pensioni nella quale la istituzione di questa Cassa di previdenza, che oggi si abbandona, era considerata come una parte integrante. E tanto meno posso votarla oggi quando tutta la discussione è stata condotta in modo da far credere che questa Cassa di previdenza sarebbe stata conservata nella legge che stiamo per votare, mentre invece oggi, all'ultimo momento, veniamo a sapere che la Cassa di previdenza è abbandonata.

Per queste considerazioni io dichiaro che voto l'ordine del giorno presentato dai nostri onorevoli colleghi; ma, appunto per questo, non posso approvare la legge delle pensioni, che,

privata del titolo terzo, non ha più una ragione d'essere e rimane sostanzialmente mutata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarneri.

Senatore GUARNERI. Parmi che l'onorevole senatore Negri abbia ragione, e piena ragione, e ne fo appello allo stesso onorevole ministro del Tesoro. Questi, infatti, ha presentato un espediente finanziario come mezzo, e la Cassa di previdenza come fine precipuo della sua proposta di legge.

Egli ha detto così: io debbo provvedere alla dotazione di questa Cassa. Questo sarà un onere alla finanza. Datemi dei mezzi per cui io, mentre gravo un onere, ne sgravi un altro; mentre provvedo alla dotazione del fondo per le pensioni future, costituendo una Cassa di previdenza, possa ottenere una diminuzione del peso delle pensioni passate.

Che questo sia il suo concetto, ne fo appello alle parole dello stesso onorevole ministro nel suo discorso di presentazione di questo progetto di legge al Senato. Ecco le sue parole:

« D'altra parte (dopo aver fatto l'elogio e con ragione della Cassa di previdenza) d'altra parte verrebbe a rinviare al futuro il temporaneo inconveniente che essa presenta, quello del *maggiore aggravio dell'erario*, in confronto alle pensioni basate sullo stato presente per il periodo dal 1905, ecc. ».

Sicchè dunque mi pare che la Cassa di previdenza era il *fine* e l'espediente il *mezzo*, e che per legge di coerenza se sospendiamo la realizzazione del fine, dovessimo sospendere di fornire i mezzi, e che con quello stesso ordine del giorno con cui s'invita il Senato a rinviare di qui non so se ad un anno o a 10 mesi o ad anni, l'attuazione della Cassa di previdenza, si dovrebbe invitare il Senato a rinviare anche all'istessa data l'espediente finanziario; e se non tutto, almeno una parte.

Questa sarebbe la logica.

Ma a me poco importa se il Governo sia o no coerente; solo mi piace di rilevare il fatto, che sia stato il lavoro del Senato e la vigile e prudente condotta di questo alto Consesso, che abbia da un lato conservato al nostro esercito la Cassa delle pensioni militari che è il suo patrimonio, e che dall'altro la critica rigorosa ed intelligente della nostra Commissione di fi-

nanze abbia evitato all'Italia l'attuazione di un improvvido progetto di legge sulla Cassa di previdenza.

Io aderisco all'ordine del giorno, ma aderisco in questa intenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del Tesoro.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. È vecchio l'adagio che *tela praevisa minus ferient*, e proprio io in quelle poche parole con le quali avevo accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Digny avevo previsto il dardo che mi è stato lanciato, acuito poi dall'ultimo oratore che ha preso la parola.

Gli onorevoli Negri e Guarneri hanno detto che il Ministero pecca d'incoerenza e di contraddizione.

Il Ministero ha proposto una riforma radicale, ora la lascia per via e l'abbandona; così essi dicono.

Mi permettano di fare una prima riflessione e la sottometto proprio all'alto senno loro, perchè non posso dare tutte le spiegazioni possibili; ma come dico mi rimetto all'alto senno loro.

Credono gli onorevoli senatori Negri e Guarneri che se il Governo avesse fatto questa dichiarazione che fa oggi, prima di venire in votazione il titolo primo, nel che non per opera sua si concentrò tutta la discussione, credono che la posizione del Ministero di fronte alla votazione di ieri avrebbe potuto guadagnare o no?

Voci: Chi lo sa?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Allora non bisogna concludere con certezza all'abilità del Ministero, abilità che poi fu spiegata con un significato poco filologico per incoerenza e contraddizione. Allorquando non lo si sa, non lo si può affermare.

Se da una parte si afferma in un modo, io avrei ragioni per pensare in contrario; che cioè il restare in piedi il titolo terzo forse avrà potuto essere per alcuni argomento di votare contro tutto il resto della legge.

Dico siamo sul terreno delle supposizioni, e trattando di supposizione di un eccelso Consesso come questo passo oltre, anzi gli chiedo venia di essere entrato in questo argomento, ma non potevo farne a meno. L'altro giorno nella discussione generale lo stesso onorevole Negri disse che per il Ministero la pietra ango-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893.

lare di tutto l'edificio era nel titolo primo, e quindi egli scagliò fulmini e versò i fiumi della sua eloquenza contro di esso. Nel suo primo discorso non toccò nè il titolo secondo, nè il titolo terzo. Or sono cambiate le parti; il titolo primo ha subito la prima tempesta, ma è entrato in porto; ed ora la pietra angolare passa ad essere il titolo terzo della legge.

Ma l'onor. Negri dove proprio erra, a mio modo di vedere, è in questo concetto che egli ritiene che il Ministero abbia, accettando l'ordine del giorno dell'onor. Cambray-Digny, fatto dedizione assoluta ed abbandonata la sua proposta della Cassa di previdenza.

No, assolutamente; e mi sono sforzato di dichiarare in quelle parole proferite poc'anzi due cose, che io accettava di gran cuore l'ordine del giorno dell'onor. Cambray-Digny perchè esprimeva due concetti, chiari, precisi; il primo quello di mettere anche sotto le ali della benevolenza del Senato questa istituzione ed era per me un grande vantaggio di avere anche in quest'aula quello che si ebbe nell'altra Camera, cioè il favore alla istituzione di una Cassa di previdenza; il secondo, che l'onor. senatore Cambray-Digny nel suo ordine del giorno prescriveva al Ministero un termine preciso, netto e breve quale era quello del novembre 1893.

Dopo queste dichiarazioni non potendosi fare, come io non mi permetto di fare con altri, un processo alle intenzioni, mi pare che il dire abbandonata la riforma, è dire una cosa che non corrisponde alla realtà.

L'onor. Guarneri aggiunse una cosa che sarebbe grave se rispondesse al vero. Egli ha tentato, come l'onor. Cremona, di mettere un rapporto fra il titolo primo e il titolo terzo, quasichè tutto o parte del prestito fatto colla Cassa depositi e prestiti che costituisce l'obbietto del titolo primo, fosse stato per la Cassa di previdenza di cui con lo stralcio del titolo terzo si prolunga l'attuazione.

Ma no. Per il titolo terzo relativo alla Cassa di previdenza io stesso, e lo ricordo agli onorevoli senatori, avevo già presentato all'altro ramo del Parlamento, una nota di variazione al bilancio del Tesoro nel quale, supponendo approvata integralmente la legge, proponevo delle modificazioni da farsi al titolo primo della legge e poi i 4,000,000 per gl'impiegati in servizio; ed in terzo luogo le 583,000,000 per il 1893-94

come primo contributo dello Stato per la istituzione della Cassa di previdenza.

In quella tabella di cui si è tante volte parlato, ho messo gli oneri dei bilanci avvenire, a seconda del maggior stanziamento che occorre per la Cassa di previdenza.

Dunque sono due cose letteralmente diverse. Quindi senza tediare più a lungo il Senato, per me l'accettazione dell'ordine del giorno del senatore Cambray-Digny suona questo: conferma del voto autorevole del Senato all'istituzione di una Cassa di previdenza, obbligo nel Governo di fare i maggiori studi e di presentare un disegno di legge più completo alla fine del novembre 1893.

Infine l'on. Negri non pensa alle altre considerazioni per le quali il Governo non si poteva rifiutare all'ordine del giorno dell'onorevole Cambray-Digny e degli altri sottoscrittori. Certo il disegno era studiato, e a provare questo basterebbe una sola cosa. Su queste tabelle, di cui si è discusso tanto, vi sono due pregevolissime relazioni parlamentari, l'una degli onorevoli Corvetto e Buttini, perchè si mise un militare ed un civile, ed un'altra dell'onorevole Saporito; cito nomi rispettabilissimi.

Queste tabelle costituirono materia di ragionamento e di approvazione a quei disegni di legge; ma siccome oggi io ho accettato la proposta del rinvio, tedierei il Senato se volessi entrare in questo argomento.

Nel novembre venturo, dopo maturi studi, presenteremo un nuovo disegno di legge su tale materia.

L'ordine del giorno del senatore Cambray-Digny invita il Governo a presentare un nuovo disegno di legge, ed aggiunge che vuole rinviata la discussione su questo argomento. A me sembra che questa formola non raggiunga l'intento che abbiamo tutti, poichè il rinvio d'una discussione si fa quando un progetto resta in piedi. Ma qui si tratta d'un nuovo progetto.

Ad ogni caso per me il rinvio suona l'obbligo di presentare presto una nuova legge.

PRESIDENTE. Prego il presidente della Commissione permanente di finanze di voler esprimere il suo avviso su questo argomento.

Senatore PERAZZI. La Commissione permanente di finanze, pur riconoscendo che si tratta di abbandonare una parte sostanziale del pre-

sente disegno di legge, se ne rimette alla deliberazione del Senato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi si permetta di spiegare bene il concetto di questo rinvio.

Noi abbiamo inteso di stralciare la materia che riguarda la Cassa di previdenza per rinviarla a un altro progetto di legge. Questo è stato il concetto che ha ispirato l'ordine del giorno.

Senatore COSTA. Prego l'illustre signor presidente di voler rileggere la parte finale dell'ordine del giorno, poichè, se la memoria non mi tradisce, si tratta di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. « Invita il Ministero a presentare al Parlamento, non più tardi del novembre 1893 un nuovo progetto di legge su questa materia e rinvia alla discussione di essa l'esame del titolo III ».

Onorevole senatore Costa ella aveva accennato a una proposta di modificazione.

Senatore COSTA. Io credo che debba esser soppressa l'ultima parte.

PRESIDENTE. Dunque ella vorrebbe sopprimere le parole: « e rinvia alla discussione di essa l'esame del titolo III ».

Se è permesso una parola al Presidente su questo argomento dirò: che se fosse accettata la proposta del signor senatore Costa, cioè che si togliessero dall'ordine del giorno le ultime parole: « e rinvia alla discussione di essa l'esame del titolo III » e il Senato approvasse l'ordine del giorno il quale « invita il Ministero a presentare al Parlamento non più tardi del novembre 1893 un nuovo progetto in questa materia » credo che il Senato dovrebbe deliberare articolo per articolo su tutti gli articoli contenuti nel titolo III e non approvarli.

Senatore CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIAVES. Mi pare che il Senato a questo punto abbia bisogno di aver presente l'art. 50 del suo regolamento così concepito:

« Quando in una proposta di legge compresa in più articoli fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alinea dell'art. 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di scrutinio segreto, salvo

che il Ministero dal quale fu presentata la proposta medesima dichiari l'intendimento di ritirarla ovvero un senatore domandando che sia sospesa sovr'essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta ».

Pare a me dunque che dal momento che ciò che costituisce il concetto essenziale della legge, sembra formare oggetto di quest'ordine del giorno, bisogna o che il Ministero dichiari di ritirare, ma non un titolo solo della proposta, ma intera la proposta presentata al Senato, e ciò per un riguardo verso all'altro ramo del Parlamento a cui possiamo in tal modo rimandare disfatto con un semplice ordine del giorno ciò che egli abbia fatto, o deliberato senza dargliene ragione, oppure s'intenda che tutta la proposta di legge viene sospesa e verrà riformata secondo i desideri manifestati nell'ordine del giorno in discorso; ma che la legge così com'è ridotta possa venir votata senz'altro, io veramente non lo crederei.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Chiaves, abbiamo già in questo stesso disegno di legge soppresso più articoli, ora per proposta della Commissione, ora per proposta del Ministero; abbiamo soppresso dei paragrafi di alcuni articoli, e, secondo me, nulla vieta che il Senato sopprima articolo per articolo alcune parti di questa legge, come prima io aveva detto.

Quindi se il Senato votasse l'ordine del giorno, il Senato stesso s'impegnerebbe in questa via di procedere articolo per articolo alla soppressione di tutto il titolo 3°.

Senatore CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIAVES. È giusta quest'idea che manifesta l'egregio nostro Presidente; forse si potrebbe anche dire che con quest'ordine del giorno non si viene a rigettare ciò che rappresenta il concetto essenziale della legge, perchè se il concetto essenziale della legge poteva apparire quello di regolare la materia delle pensioni, invece il vero concetto essenziale della legge era il prestito di cui nell'articolo primo. È soltanto in questo modo, pare a me, che possiamo evitare ogni equivoco, e dare corso regolare alla votazione sul complesso degli articoli che sono stati votati.

PRESIDENTE. Il senatore Digny accetta che si

sopprimano le ultime parole del suo ordine del giorno?

Senatore DIGNY. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'ordine del giorno;

« Il Senato, persuaso dell'opportunità e della convenienza d'istituire una Cassa di previdenza per le pensioni; considerando che apparisce desiderabile ed equo che i nuovi impiegati, insieme alle ritenute loro imposte, conoscano l'ammontare della pensione cui potranno aspirare; ritenuto che all'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei nuovi impiegati può essere provveduto con legge separata, invita il Ministero a presentare al Parlamento, non più tardi del novembre 1893, un nuovo progetto di legge su questa materia ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno firmato dai signori senatori Brioschi, Boccardo, Taverna e Cambray-Digny.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora al titolo III.

TITOLO III.

Cassa delle pensioni per gli impiegati civili di nuova nomina.

Art. 18.

È istituita una Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati civili ed ai militari assunti in servizio ordinario dello Stato dopo la promulgazione della presente legge.

Essa è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti sotto la sorveglianza della Commissione di vigilanza della Cassa medesima.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 19.

La Cassa di previdenza è costituita in Corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, e sarà considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali.

(Non è approvato).

Art. 20.

Il patrimonio della Cassa di previdenza è costituito:

a) dalle ritenute sugli stipendi o sugli altri proventi valutabili per la pensione;

b) dal contributo straordinario versato dagli impiegati civili e dai militari in occasione della prima nomina e degli aumenti di stipendio;

c) dal concorso dello Stato;

d) dai depositi volontari che si accreditano mediante conti individuali ai singoli depositanti;

e) dagli interessi derivanti dai capitali, di cui ai capoversi precedenti.

(Non è approvato).

Art. 21.

Le ritenute sugli stipendi e sugli altri proventi valutabili per la pensione degli impiegati civili e dei militari saranno commisurate in ragione dell'intero stipendio effettivamente percepito, e nella misura seguente:

sino alle L.	800 di stipendio	L.	1 per cento
»	» 1,000	»	» 2 »
»	» 2,000	»	» 3 »
»	» 4,000	»	» 4 »
»	» 5,000	»	» 5 »
»	» 6,000	»	» 6 »
»	» 7,000	»	» 7 »
»	» 8,000	»	» 8 »
»	» 9,000	»	» 9 »
»	» 10,000	»	» 10 »
dalle	» 10,000 in su	»	» 12 »

(Non è approvato).

Art. 22.

Il contributo straordinario sugli stipendi di prima nomina degli impiegati civili e dei militari iscritti alla Cassa di previdenza è stabilito in ragione del

10 per cento se lo stipendio è eguale o inferiore a lire mille;

15 per cento se lo stipendio di prima nomina supera le lire mille.

Ogni aumento di stipendio sarà sottoposto a un contributo straordinario del 10 per cento per gli ufficiali dell'esercito e della marina, e

del 20 per cento per tutti gli altri funzionari dello Stato.

Tanto il contributo straordinario sugli stipendi di prima nomina, quanto quello sugli aumenti di stipendio sono pagati a dodicesimi mensili e solamente pel primo anno di nomina o di aumento.

(Non è approvato).

Art. 23.

Le ritenute ed il contributo straordinario di cui agli articoli 21 e 22 precedenti, si estendono ai sottufficiali dell'esercito e della marina, agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra e della marina, ai carabinieri, ai soldati del Corpo invalidi e veterani, alle guardie di città e forestali, alle guardie di finanza ed a tutti coloro cui venne finora concesso il diritto a pensione per anzianità di servizio.

(Non è approvato).

Art. 24.

Il concorso ordinario da versarsi annualmente dallo Stato alla Cassa di previdenza conterà:

a) di una somma annua eguale al cinque per cento degli stipendi goduti dagli impiegati civili e dai militari soggetti a ritenuta sugli stipendi;

b) di una somma eguale al 2 per cento degli stipendi e salari percepiti dagli impiegati civili e dei militari non soggetti a ritenuta, giusta le disposizioni della presente legge.

Il concorso di cui alla lettera b) comincerà ad essere dovuto sugli stipendi o salari di tutti gli impiegati civili e di tutti i militari che entreranno in servizio dal 1° luglio 1893.

(Non è approvato).

Art. 25.

Gli impiegati civili ed i militari potranno fare depositi volontari alla Cassa di previdenza nell'interesse proprio e dei loro aventi diritto.

Potranno fare alla Cassa versamenti allo stesso scopo anche gli impiegati ed i militari non soggetti a ritenuta.

I depositi volontari, con i rispettivi interessi annuali, sono individualmente accreditati dalla

Cassa a ciascun depositante, ed il capitale per tal modo costituito sarà consegnato al titolare od ai suoi aventi diritto, quando il depositante cessi per qualsiasi motivo dal servizio.

Il depositante, o i loro aventi diritto, ai quali sia liquidata una pensione, possono farsi convertire il capitale, costituito coi depositi volontari, in rendita vitalizia da aggiungersi alla pensione conseguita.

I depositi volontari non possono mai eccedere per ogni mese una somma superiore al quarto dello stipendio mensile. Solo nel caso di riammissione di un impiegato civile o militare esso ha facoltà di versare nella Cassa di previdenza, a titolo di deposito volontario, il capitale già riscosso a titolo di indennità quando abbandonò il servizio.

(Non è approvato).

Art. 26.

Il fondo di riserva è costituito:

a) dalle ritenute sulle pensioni;
b) dalle eccedenze attive derivanti dalle risultanze dei bilanci tecnici quinquennali di cui all'articolo 42;

c) da qualsiasi provento straordinario e dalle ritenute per motivi disciplinari;

d) dagli interessi derivanti dai capitali di cui ai capoversi precedenti.

(Non è approvato).

Art. 27.

Le ritenute sulle pensioni che verranno concesse agli impiegati civili ed ai militari sono stabilite nella ragione dell'uno per cento sulle somme da L. 501 a L. 1500, del due per cento sulle somme da L. 1501 a L. 2500 e del tre per cento per ogni maggior somma.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani e quelle inferiori a L. 500.

(Non è approvato).

Art. 28.

Le spese per concorso ordinario a carico dello Stato, in applicazione dell'art. 24 della presente legge, saranno iscritte annualmente in tanti capitoli del bilancio del Ministero del Tesoro, quanti sono i vari Ministeri, a favore della Cassa di previdenza.

Le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, e i depositi volontari degli impiegati civili e dei militari saranno iscritte fra le partite di giro del bilancio annuo dello Stato.

(Non è approvato).

Art. 29.

La Cassa dei depositi e prestiti, sentito il parere del Consiglio permanente d'amministrazione, curerà l'utile impiego dei fondi della Cassa di previdenza, mediante concessione di prestiti alle provincie ed ai comuni od acquisto di titoli del Debito pubblico, buoni del Tesoro, e obbligazioni del Credito fondiario.

(Noe è approvato).

Art. 30.

Il fondo generale mutuo è costituito di tutto il patrimonio della Cassa, esclusi soltanto i depositi volontari.

(Non è approvato).

Art. 31.

Per conseguire la pensione o l'indennità è necessario il decreto di collocamento a riposo.

(Non è approvato).

Art. 32.

Ferme rimanendo le relative disposizioni delle leggi precedenti che richiedano un periodo di tempo maggiore, nessun impiegato civile e nessun militare avrà diritto di essere collocato a riposo prima di aver compiuto 25 anni di servizio.

L'ammontare della pensione è determinato in base alla tabella A annessa alla presente legge, ed alle norme in essa contenute.

Tale ammontare sarà sempre ridotto in modo da non oltrepassare un limite massimo eguale all'ultimo stipendio goduto dall'impiegato, diminuito della ritenuta continua cui era sottoposto in forza dell'art. 21.

(Non è approvato).

Art. 33.

Nel caso di cessazione dal servizio di impiegati civili e di militari che per ferite ripor-

tate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni siano diventati inabili a prestare ulteriore servizio, restano ferme a loro favore le disposizioni speciali delle leggi in vigore all'applicazione della presente legge. La Cassa di previdenza però non sarà tenuta a pagare che la pensione o l'assegno determinato in base alla tabella A annessa alla presente legge ed alle norme in essa contenute. Ogni maggior onere sarà a carico del bilancio dello Stato ai termini dell'art. 40.

(Non è approvato).

Art. 34.

Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, pari al capitale corrispondente alla pensione che si liquiderebbe giusta l'art. 32, calcolato in base alla tabella B, con le norme in essa indicate, gli impiegati civili ed i militari che cessano dal servizio per soppressione di ufficio o riduzione di corpo, qualunque sia la durata del servizio stesso, quando il numero degli anni di servizio sia inferiore a 25.

Coloro che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni ed eguale o maggiore di 10, e sono divenuti inabili a continuare od a riassumere servizio per fatti diversi da quelli considerati nel capoverso precedente, o che abbandonino il servizio per dimissioni volontarie, o perchè siano licenziati o dispensati per qualsiasi causa, hanno diritto al solo rimborso dei versamenti fatti giusta gli articoli 21 e 22 della presente legge, unitamente ai relativi interessi composti. Però nel calcolo del rimborso, le ritenute ordinarie saranno valutate nella misura media del 4 per cento, e le ritenute straordinarie subite, nella rispettiva misura del 10, del 15 e del 20 per cento.

(Non è approvato).

Art. 35.

Agli impiegati civili ed ai militari che, da uffici gratuiti contemplati negli organici, sieno passati ad uffici retribuiti con stipendio soggetto a ritenuta, pegli effetti della pensione, il servizio utile per la pensione decorre dalla data del conseguimento del primo stipendio soggetto a ritenuta.

(Non è approvato).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

Art. 36.

L'indennità della vedova e degli orfani è pari al capitale assicurato in caso di morte risultante dall'applicazione della tabella C, in ragione dell'età, degli anni di servizio, e degli stipendi goduti dal marito o padre.

(Non è approvato).

Art. 37.

Le pensioni per le vedove con o senza figli, e per gli orfani minorenni degli impiegati civili e dei militari che moriranno in servizio od in pensione, saranno liquidate in base alle tabelle C e D annesse alla presente legge ed alle norme in esse indicate.

Tali pensioni vitalizie e temporanee, liquidate in base alle tabelle C e D, saranno sempre ridotte in modo da non oltrepassare i tre quarti della pensione che spettava, o sarebbe spettata, al marito o padre in forza dell'articolo 32.

(Non è approvato).

Art. 38.

La vedova od in difetto di essa i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare morto per causa di servizio, hanno diritto alla liquidazione che si sarebbe effettuata giusta gli articoli 33 e 40, al marito o padre.

Si perde però tale diritto quando la causa della morte sia anteriore al matrimonio.

(Non è approvato).

Art. 39.

È concesso agli interessati aventi diritto alle liquidazioni eccezionali di cui all'art. 37 precedente, di optare per i trattamenti che loro competerebbero in via normale se questi fossero più convenienti.

(Non è approvato).

Art. 40.

Il computo delle indennità e delle pensioni si fa sugli anni di servizio e sugli stipendi ai quali corrispondano il versamento delle ritenute e il concorso dello Stato.

Quando con leggi speciali si intenda di computare servizi eccezionali come anni utili alla pensione, si deve inscrivere in bilancio la spesa necessaria per costituire o completare il montare delle ritenute obbligatorie e del concorso da versare alla Cassa di previdenza col calcolo degli interessi.

Per sopperire alle spese sopra indicate potrà destinarsi un quarto delle somme costituenti il fondo di riserva.

Ad ogni altro carico per indennità, assegni o pensioni oltre ai limiti fissati da questa legge si provvederà con leggi speciali.

Finchè non sia provveduto con nuove leggi a questi casi eccezionali, saranno mantenute le pensioni od assegni accordati dalle leggi vigenti, e la spesa occorrente a completare l'indennità, la pensione o l'assegno attribuito dalle presenti disposizioni a carico della Cassa di previdenza, dovrà essere iscritta nel bilancio dello Stato. Questa disposizione si applica anche alle persone indicate negli articoli 33 e 38.

(Non è approvato).

Art. 41.

L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti determinerà, alla fine di ogni esercizio finanziario, il saggio medio d'investimento dei capitali accumulati dalla Cassa di previdenza, ed alla fine di ogni semestre compilerà la situazione patrimoniale della Cassa, tenendo conto degli operi effettivi e latenti riferibili agli iscritti ed ai loro aventi diritto, nonchè alle spese di amministrazione.

(Non è approvato).

Art. 42.

Ogni cinque anni sarà compilato dall'ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti il bilancio tecnico della Cassa di previdenza, ed in seguito, al termine di ciascun anno, verranno introdotte nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli impiegati civili e dei militari, e del loro stato civile.

L'eccedenza dell'attività sulla passività, derivante dalle accennate valutazioni quinquennali, sarà assegnata al fondo di riserva della Cassa di previdenza, giusta il precedente articolo.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

In caso di deficienza vi sopperirà il fondo di riserva, e non bastando questo, la somma mancante verrà stanziata in tante rate uguali nei bilanci del Tesoro del quinquennio susseguente.

(Non è approvato).

Art. 43.

L'amministrazione della Cassa depositi e prestiti presenterà ogni anno al Parlamento i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di previdenza.

La Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, per ogni quinquennio finanziario, presenterà al Parlamento una relazione sulla situazione morale ed economica della Cassa di previdenza, allegando i risultati dell'ultimo bilancio tecnico, ed in base a questi formerà le proposte per le eventuali variazioni delle tabelle di liquidazione, annesse alla presente legge.

Le variazioni a queste tabelle non potranno mai produrre diminuzione di pensione per gli stipendi degli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Ora pregherei il signor presidente della Commissione di finanze di volermi dire quale debba essere la intestazione di questo titolo quarto che diviene terzo.

Senatore PERAZZI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Il titolo quarto, che diviene terzo, lo si potrebbe intitolare: « Disposizioni generali per le pensioni degli impiegati civili e militari, regolate dalle leggi vigenti ».

Ma, a mio avviso, sarebbe meglio fare un titolo unico coi titoli secondo ed il quarto, colla rubrica:

« Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulle pensioni per gli impiegati civili e militari ».

PRESIDENTE. Sta bene. Allora qui vi sono due proposte: la 1^a è che si varî l'intestazione del titolo II; e laddove era detto: « Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle pensioni degli im-

piegati civili e militari ancora in servizio », si dica: « Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle pensioni per gli impiegati civili e militari ».

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. In questa intestazione sarebbe forse meglio, una volta che dei titoli II e III se ne fa un solo, come è giusto e come si propone di fare, dirsi così: « Disposizioni generali per le pensioni degli impiegati civili e militari in servizio », perchè quelle parole *modificazioni ed aggiunte* possono portare osservazioni; perchè, oltre le modificazioni ed aggiunte, vi sono disposizioni generali e molte non sono aggiunte, e perchè tra l'epigrafe ed il contenuto possa esserci armonia intera.

Questa è la mia proposta. Invece di dire *modificazioni, aggiunte* per il titolo II, dire:

« Titolo II. — Disposizioni sulle pensioni degli impiegati civili e militari in servizio », anzi si potrebbero anche togliere le parole « in servizio » e dire semplicemente:

Titolo II. — Disposizioni sulle pensioni degli impiegati civili e militari ».

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che al titolo II si dia questa intestazione:

« Titolo II.

« Disposizioni sulle pensioni degli impiegati civili e militari ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io non credo sia necessario di fondere i due titoli in uno, anzi credo sia piuttosto utile tenerli distinti: e la stessa locuzione che è usata in questi due titoli mostra che la cosa è conveniente.

Difatti il titolo secondo riguarda la liquidazione delle pensioni per gli impiegati in servizio, cosa diversa dalla materia regolata nel titolo quarto, che contiene delle disposizioni relative alle pensioni, alla loro conservazione, alla loro perdita, ecc., ecc.

Quindi io credo che non ci sia alcun inconveniente a mantenere il titolo secondo come è, il quale dice così:

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

« Modificazioni e aggiunte alla legge sulle pensioni per gli impiegati civili e per i militari ancora in servizio ».

Propongo poi di mantenere il titolo quarto distinto come è, ma fermarsi alle parole: « vigenti », cioè « Disposizioni generali e comuni per le pensioni degli impiegati civili e militari regolate dalle leggi vigenti ».

Senatore CALENDÀ VINCENZO. Io credo che potrebbe andare la proposta del senatore Finali, e possa rimanere l'intestazione del titolo secondo così come è, perchè bisogna riferirla a quella del titolo primo.

L'espressione « ancora in servizio » ha il suo valore quando noi ci riportiamo col pensiero agli impiegati non più in servizio, la cui pensione fu già liquidata, e che sono contemplati appunto nel titolo primo che si occupa della « conversione del debito vitalizio attuale ».

Il titolo secondo adunque, occupandosi delle modificazioni e delle aggiunte alle discipline sulle pensioni per gli impiegati civili e militari ora in servizio e che quindi soggiacerebbero alla prescrizione di questa novella legge, può rimanere con la epigrafe sua e colle parole « ancora in servizio » e mantenendo il titolo ultimo con la epigrafe già accennata dal senatore Finali: « Disposizioni generali e comuni per le pensioni agli impiegati civili e militari » senz'altro.

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PERAZZI. Io vorrei pregare il senatore Calenda a non insistere perchè siano mantenute le parole « ancora in servizio ».

Queste parole avevano ragione di essere nel disegno di legge che istituiva la Cassa di previdenza, inquantochè gl'impiegati entrati in servizio dopo l'attuazione della Cassa medesima non avrebbero più avuto i diritti che dipendono dalle vigenti leggi sulle pensioni, ed invece avrebbero avuto i diritti dipendenti dalla Cassa di previdenza.

Così essendo, ed avendo oggi il Senato deliberato di non istituire adesso la Cassa di previdenza, le parole « ancora in servizio » non hanno più ragione di essere, poichè gli impiegati che saranno assunti in servizio domani, avranno ancora i medesimi diritti che derivano dalle vigenti leggi sulle pensioni.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Le disposizioni di questo titolo secondo sono in parte riproduzione delle leggi vigenti; inoltre abbiamo la facoltà di fare il testo unico; perciò non veggio inconveniente alcuno se del titolo secondo e quarto se ne facesse uno solo così intitolato:

« Disposizioni sulle pensioni per gl'impiegati civili e per i militari ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non vale la pena di far perder tempo al Senato; epperò non insisto sulla mia proposta.

Ripeto solo che il titolo II regola il diritto alla pensione e i modi di liquidazione.

Il titolo IV, che verrebbe unito al II, regola le pensioni già liquidate, e contiene altre disposizioni d'indole generale.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha fatto la seguente proposta: intitolare così il titolo II « Disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili e per i militari ».

La Commissione accetta questa intestazione?

Senatore PERAZZI. Sì.

PRESIDENTE. Allora la pongo ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora siamo al titolo IV che diventerebbe III.

Il signor ministro aveva proposto d'unirlo al titolo II.

La Commissione accetta? (*Voci*: Sì, sì).

Senatore PERAZZI. Sì.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti questa proposta, cioè che sian fusi i due titoli II e IV.

Chi approva questa fusione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora poi vi sono degli articoli sospesi. Uno è l'articolo 55 che è del tenore seguente:

Art. 55.

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè le indennità, nè gli arretrati di essi liquidati dalla Corte dei conti o dalla Cassa di previdenza possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Sono applicabili anche alle ritenute degli impiegati e ai loro depositi volontari nella Cassa di previdenza le disposizioni legislative sulla insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Dietro la votazione seguita del rinvio del titolo terzo mi pare che questo articolo debba subire due modificazioni che sottometto alla Giunta permanente di finanze.

Al primo comma bisogna togliere la frase: « o dalla Cassa di previdenza ».

E l'ultimo comma dovrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole senatore Bargoni aveva proposto già la stessa cosa.

La Commissione permanente di finanze conviene nella proposta del signor ministro?

Senatore PERAZZI. Si conviene.

PRESIDENTE. Per conseguenza, se nessun altro chiede la parola pongo ai voti gli emendamenti sull'art. 55 che fu già letto e sono:

1. Che si sopprimano le parole « o della Cassa di previdenza » nel 1° paragrafo.

Chi approva queste parole « o della Cassa di previdenza » è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Più si propone la soppressione dell'ultimo paragrafo dell'art. 55.

Chi approva quest'ultimo paragrafo che si propone di sopprimere, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 55 così emendato:

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè le indennità, nè gli arretrati di essi liquidati dalla Corte dei conti possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene finalmente l'art. 59 che fu sospeso:

La presente legge andrà in vigore il primo luglio 1893, salvo quanto è disposto in contrario nel titolo I della presente legge.

A quest'articolo ora certo non corrisponde più l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. A me sembra, dopo la discussione avvenuta, che dev'essere mantenuto l'art. 59 com'era nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo dunque ai voti l'art. 59 com'era nel testo ministeriale che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così sono stati approvati tutti gli articoli del progetto di legge, meno quelli che furono soppressi.

Ha facoltà di parlare l'onor. Ricotti.

Senatore RICOTTI, *relatore*. Debbo dire poche intorne alle petizioni che furono mandate alla Commissione permanente di finanze perchè si riferiscono alla legge in discussione.

Tre furono queste petizioni: sopra una di queste riferirò il collega senatore Costa; sulle altre due distinte coi numeri 13 e 33 dirò io al Senato quale fu la deliberazione presa dalla Commissione di finanze. Desse furono presentate l'una da alcuni ufficiali domiciliati a Livorno già da lungo tempo a riposo, l'altra del maggiore nella riserva Raffaele Serpieri a nome della Società fra gli ufficiali pensionati. Alcune delle domande fatte dai petenti ebbero una favorevole soluzione nella redazione del controprogetto del titolo secondo della Commissione, altre si riferiscono al titolo terzo ministeriale e di queste non è più il caso di parlarne essendo stato ritirato il titolo stesso; rimane la domanda più importante comune alle due petizioni. I petenti chiedono che agli ufficiali cui fu liquidata la pensione colla legge del 1865 siano ammessi ad una nuova liquidazione a termine delle leggi 1885 assai più favorevole della precedente. Se le finanze dello Stato fossero veramente in ottime condizioni, sarebbe forse il caso di prendere in considerazione tale domanda,

ma nelle ristrettezze attuali, ed in occasione di una legge che ha per iscopo precipuo di restringere gli attuali aggravii di bilancio per effetto delle pensioni, non è ammissibile una tale domanda per cui la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice sulle due petizioni registrate ai numeri 13 e 33.

PRESIDENTE. Per le due petizioni nr. 13 e 33, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa per riferire sulla petizione n. 28.

Senatore **COSTA.** Colla petizione n. 28 il signor Ercole Mariati, impiegato al Genio civile, fa istanza perchè nel progetto relativo alle pensioni venga introdotta una disposizione per rendere valido il computo dei servizi straordinari.

La Commissione permanente di finanze, specialmente allo stato in cui è ridotto il progetto di legge, non crede che su questa petizione si possa prendere deliberazione alcuna. Essa tocca ad una questione di grave importanza, la quale, per le pensioni degli impiegati in servizio, si risolverebbe in un maggiore onere alle finanze che si vorrebbero invece alleviare.

Convieni quindi riservarla perchè possa essere esaminata quando si studierà l'istituzione di una Cassa di previdenza.

Propongo quindi, a nome della Commissione permanente di finanze, che questa petizione sia rinviata agli archivi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Costa a nome della Commissione permanente di finanze propone che la petizione n. 28 sia rinviata agli archivi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore **CHIAVES.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **CHIAVES.** Io mi limito a pregare l'onorevole ministro del Tesoro di fare una dichiarazione, della quale però io già prevedo la risposta, perchè la risposta sua dovrà essere come la necessità delle cose la detta.

Nei abbiamo votato un articolo che dice:

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare,

in testo unico, intesi il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, le leggi sulle pensioni civili e militari, ed a compilare analogo regolamento per la esecuzione di detto testo unico.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Io chiedo se il signor ministro intenda di metter mano a questo testo unico ora, o dopo che sarà stata approvata quella tal legge, la quale, secondo l'ordine del giorno che abbiamo approvato, debba essere presentato in novembre.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Questa legge per quanto riguarda i freni imposti al crescere delle pensioni in corso avrà vigore, come ha già votato il Senato, al 1° luglio 1893; il Governo quindi è nel dovere di coordinare allo stato le leggi precedenti con l'attuale in testo unico.

Quando verrà la Cassa di previdenza, che verrà nel novembre 1893, allora sarà il caso di fare altri coordinamenti, ma per ora questa è una legge che s'invoca da tanti e spesso; bisogna essere chiari, bisogna far presto il testo unico, sentiti, bene inteso, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Il che non toglie la libertà di fare quello che crede conveniente il Governo e il Parlamento, quando verrà la legge sulla Cassa di previdenza.

PRESIDENTE. L'intestazione del titolo I sarà quella del progetto ministeriale, cioè: « Conversione del debito vitalizio attuale ». Ora resta ancora a dichiarare la numerazione che prendono i nuovi articoli.

L'art. 1 è quell'articolo aggiuntivo che fu proposto dalla Commissione e rimane per conseguenza art. 1 del progetto approvato.

L'art. 1 del progetto ministeriale diventa 2; il 2 diventa 3; il 3 diventa 4; il 4 diventa 5; il 5 diventa 6; il 7 rimane 7, e così conservano la loro enumerazione l'8, il 9, il 10, l'11, il 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Poi il primo articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione permanente di finanze diventa 18, e così il secondo articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione diventa 19, il 44 diventa 20; il 45 diventa 21, il 46 diventa 22, il 47 diventa 23, il 48, 24, il 49 25, il 50 26, il 51 27, il 52 28, il 53 29. L'art. 55 diventa

30, l'art. 56 diventa 31, il 57 32, il 58 33, il 59 diventa 34, il 60 diventa 35.

Ci sarebbe ora da pregare il presidente della Commissione permanente di finanze di voler vedere se vi fosse un coordinamento da fare soprattutto per qualche citazione di articoli, che, data la numerazione nuova, non fossero esattamente citati.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Se il presidente della Commissione permanente di finanze consentisse, potremmo insieme in un momento fare la coordinazione.

Meglio in ogni modo sarebbe che venisse fatta dal signor presidente del Senato.

Senatore PERAZZI. Poichè non si tratta altro che di coordinare, o meglio, di cambiare la numerazione degli articoli citati per riferirli alla nuova numerazione, mi pare che il Senato potrebbe rimettersi perciò al nostro presidente.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Io pregherei allora il Senato di volermi consentire che in questo lavoro io mi associ il presidente della Commissione permanente di finanze, così eviteremo ogni equivoco.

Voci. Sì, benissimo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti queste proposte.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Comunicazione di domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, leggo una domanda di interpellanza indirizzata al signor ministro dell'interno, che è del tenore seguente: « Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sulle condizioni anormali della sicurezza pubblica nella campagna della provincia di Palermo.

« Firmato: DI CAMPOREALE ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Accetto l'interpellanza del senatore Di Camporeale. Quanto alla fissazione del giorno della sua discussione debbo fare una riserva, ed è questa che siccome

comincia nell'altro ramo del Parlamento la discussione del bilancio dell'interno, io non potrei nella seduta di lunedì trovarmi presente al Senato perchè debbo presenziare la discussione del mio bilancio.

Mi rimetto quindi all'onorevole presidente del Senato ed all'onorevole interpellante per stabilire il giorno in cui, finita la discussione del bilancio dell'interno alla Camera dei deputati, debba discutersi la annunciata interpellanza.

Senatore DI CAMPOREALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI CAMPOREALE. A me pare che non si debba far altro se non accettare la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè dettata da una necessità di fatto quale io naturalmente nulla posso contrapporre.

Prego perciò l'onorevole presidente del Senato di voler egli fissare, d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio, il giorno opportuno per la discussione della interpellanza da me presentata.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora restiamo di questa intelligenza che la interpellanza è accettata dal presidente del Consiglio, salvo a stabilire poi d'accordo il giorno dello svolgimento.

(Resta così stabilito).

Votazione a scrutinio segreto e proclamazione del risultato.

PRESIDENTE. Ora dunque procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè votato per alzata e seduta.

Prego i signori senatori di voler accedere alle urne mano a mano che saranno chiamati.

Prego il signor senatore segretario Verga C. di procedere all'appello nominale.

(Il signor senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si procede al contrappello.

(Lo stesso sig. senatore segretario, Verga C. fa il contrappello).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1893

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge sulle pensioni civili e militari.

Votanti	250
Favorevoli	137
Contrari.	113

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Istituzione dei collegi di « Probi-viri »;

2. Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° della legge 13 novembre 1859 (scuole normali).

La seduta è sciolta (ore 6.25 pom.).

Nota.

La coordinazione, della quale furono incaricati il Presidente del Senato e il Presidente della Commissione di finanze, ha avuto per risultato, nell'art. 3 del progetto di legge, di citare l'art. 2 invece dell'art. 1, nell'art. 22 di citare l'art. 20 invece del 44 e 21 invece del 45.

